SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 269

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 19 novembre 2018 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 1° ottobre 2018, n. **131**.

Regolamento recante disciplina della denominazione di «panificio», di «pane fresco» e dell'adozione della dicitura «pane conservato». (18G00156) . *Pag.* 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 12 novembre 2018.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,95%, con godimento 1° settembre 2017 e scadenza 1° settembre 2038, sesta e settima *tranche.* (18A07396) . . . . . *Pag.* 3

DECRETO 12 novembre 2018.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 17 settembre 2018 e scadenza 15 novembre 2025, quinta e sesta *tranche.* (18A07397). . . *Pag.* 4

DECRETO 12 novembre 2018.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,30%, con godimento 15 ottobre 2018 e scadenza 15 ottobre 2021, terza e quarta *tranche.* (18A07398) . . . . . *Pag.* 6

Ministero della salute

DECRETO 8 ottobre 2018.

Deleghe di attribuzione del Ministro della salute al Sottosegretario di Stato prof. Armando Bartolazzi. (18A07399) . . . . *Pag.* 8
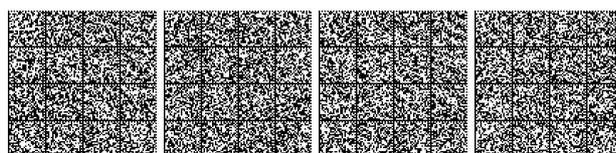
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

DECRETO 8 novembre 2018.

Modificazioni del decreto n. 4407 del 7 agosto 2018, recante: «Condizioni per l'utilizzo dell'indicazione "classico" e criteri per la verifica della tracciabilità varietale». (18A07361) . . . . *Pag.* 9

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 9 ottobre 2018.

Progetto "WiFi.Italia.it" (18A07351) . . . . . . *Pag.* 11

DECRETO 16 ottobre 2018.

Scioglimento della «GSC Servizi società cooperativa a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (18A07387) . . . . *Pag.* 13

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità nazionale anticorruzione

DELIBERA 30 ottobre 2018.

Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. *whistleblowing*). (Delibera n. 1033). (18A07363). . . . . *Pag.* 14

Garante per la protezione dei dati personali

DELIBERA 11 ottobre 2018.

Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del regolamento (UE) n. 2016/679. (Delibera n. 467). (18A07359). . . . . *Pag.* 18

Unità di informazione finanziaria per l'Italia

PROVVEDIMENTO 23 aprile 2018.

Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni. (18A07364) . . . . *Pag.* 20

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determina PPA 932/2018 del 16 ottobre 2018, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pharepa». (18A07386). . . . . *Pag.* 29

Agenzia per l'Italia Digitale

Comunicato relativo al differimento al 31 dicembre 2018 del termine previsto dagli artt. 8 e 9 delle Circolari AgID n. 2/2018 «Criteri per la qualificazione dei *Cloud Service Provider* per la PA» e n. 3/2018 «Criteri per la qualificazione di servizi SaaS per il *Cloud* della PA». (18A07365) . . . . *Pag.* 29

Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale

Avviso relativo all'adozione da parte della Conferenza istituzionale permanente del 14 dicembre 2017 delle deliberazioni n. 1 «Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale» e n. 2 «Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale». (18A07358). . . . . *Pag.* 29

Banca d'Italia

Riforma organizzativa della Vigilanza della Banca d'Italia Procedimenti amministrativi e provvedimenti normativi (18A07353) . . . . *Pag.* 30

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di F.I.S. Factoring Investimenti Servizi Finanziari S.p.A. (18A07354). . . . . *Pag.* 35

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Avviso relativo ai libretti di risparmio postale Smart (18A07411) . . . . *Pag.* 35

Ministero dell'interno

Avviso pubblico per la concessione in uso temporaneo e non esclusivo degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi della Polizia di Stato. (18A07352) . . . . *Pag.* 35
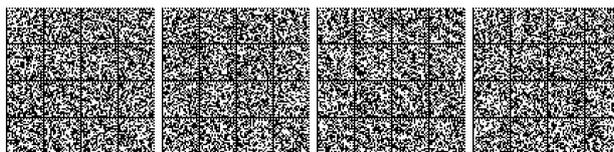
Avviso relativo alla pubblicazione sul sito istituzionale del decreto n. 213 del 13 settembre 2018, concernente l'approvazione dei requisiti degli organismi formatori, del programma e delle modalità di effettuazione dei corsi di addestramento rivolti al personale addetto alle operazioni di carico e scarico di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e di biogas, ai sensi del paragrafo 6.1 dell'allegato al decreto del Ministro dell'Interno 3 febbraio 2016. (18A07362) . . . . *Pag.* 35

Ministero della salute

Rinnovo ed estensione dell'autorizzazione all'organismo Eurofins Product Testing Italy S.r.l. al rilascio della certificazione CE di rispondenza della conformità dei dispositivi medici. (18A07360). . . *Pag.* 35

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Chianti Classico» (18A07395) . . . . *Pag.* 44

Ministero dello sviluppo economico

Espropriazione definitiva, in favore del Ministero dello sviluppo economico, degli immobili siti nel comune di Pescopagano, nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/02 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la SS 401 Ofantina» 2° lotto. (18A07355) . . . . *Pag.* 46

Espropriazione definitiva, in favore del Ministero dello sviluppo economico, degli immobili siti nel comune di Muro Lucano, nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/02 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la SS 401 Ofantina» 2° lotto e revoca trasferimento al Ministero dello sviluppo economico della particella n. 826 del foglio 43 in agro del Comune di Muro Lucano. (18A07356). . . . . *Pag.* 47

Espropriazione definitiva, in favore del Ministero dello sviluppo economico, degli immobili siti nel comune di Muro Lucano, nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6062 «strada di collegamento dell'Area Industriale di Baragiano con l'abitato di Muro Lucano». (18A07357) . . . . *Pag.* 47

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 55/L

LEGGE 16 novembre 2018, n. **130.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. (18G00157)

Testo del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, coordinato con la legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130, recante: «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.». (18A07450)
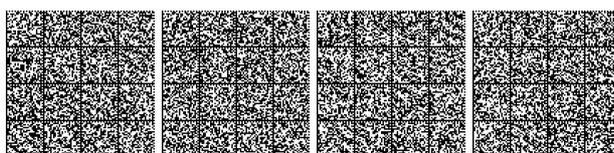
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 1° ottobre 2018, n. **131**.

Regolamento recante disciplina della denominazione di «panificio», di «pane fresco» e dell'adozione della dicitura «pane conservato».

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

E

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1993, n. 283, relativo alle denominazioni legali di alcuni prodotti da forno;

Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580, recante disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari;

Visto il decreto 13 aprile 1987 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato recante norme sulla produzione di pane surgelato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 4 maggio 1987;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502;

Visto il decreto 13 luglio 1998, n. 312, e successive modificazioni, recante norme per il trattamento con alcool etilico del pane speciale preconfezionato;

Vista la comunicazione effettuata alla Commissione europea ai sensi e per gli effetti della direttiva (UE) n. 2015/1535;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, ed in particolare l'articolo 17 relativo alla «Denominazione dell'alimento» e l'articolo 44 relativo alle «Disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati»;

Ritenuta la necessità di dare esecuzione a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2-*ter*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 6 luglio 2017;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 gennaio 2018;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota di protocollo n. 3416 del 9 febbraio 2018 ed il successivo riscontro con nota n. 0003702 P del 4 maggio 2018;

Decreta:

Art. 1.

Definizione di panificio

1. Per panificio si intende l'impresa che dispone di impianti di produzione di pane ed eventualmente altri prodotti da forno e assimilati o affini e svolge l'intero ciclo di produzione dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale.

Art. 2.

Definizione di pane fresco

1. È denominato «fresco» il pane preparato secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento o surgelazione, ad eccezione del rallentamento del processo di lievitazione, privo di additivi conservanti e di altri trattamenti aventi effetto conservante.

2. È ritenuto continuo il processo di produzione per il quale non intercorra un intervallo di tempo superiore alle 72 ore dall'inizio della lavorazione fino al momento della messa in vendita del prodotto.

Art. 3.

Pane conservato o a durabilità prolungata

1. Fatte salve le norme vigenti in materia, al pane non preimballato ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1169/2011 si applicano le disposizioni di cui all'allegato VI, parte A, punto 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011.

2. Il pane non preimballato ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1169/2011, per il quale viene utilizzato, durante la sua preparazione o nell'arco del processo produttivo, un metodo di conservazione ulteriore rispetto ai metodi sottoposti agli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea, è posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidenzi il metodo di conservazione utilizzato, nonché le eventuali modalità di conservazione e di consumo.

3. Al momento della vendita, il pane per il quale è utilizzato un metodo di conservazione durante la sua preparazione o nell'arco del processo produttivo, deve essere esposto in scomparti appositamente riservati.
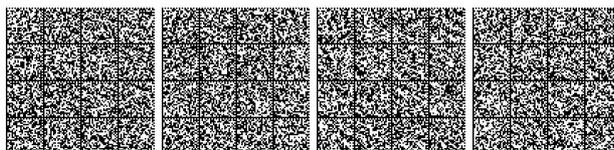
Art. 4.

Mutuo riconoscimento

1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, i prodotti legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea o in Turchia o in uno Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo possono essere commercializzati nel territorio italiano.

Art. 5.

Disposizione transitoria

1. È consentito utilizzare incarti o imballi con diciture o denominazioni di vendita non conformi alle disposizioni del presente regolamento per 90 giorni a decorrere dalla data della sua pubblicazione, fermo restando quanto previsto dalle specifiche norme per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1° ottobre 2018

Il Ministro dello sviluppo economico
DI MAIO

Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
CENTINAIO

Il Ministro della salute
GRILLO

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 813

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione».

— Si riporta il testo degli articoli 17 e 44 del regolamento (UE) n. 1169/2011, pubblicato nella G.U.U.E. n. L 304 del 22 novembre 2011:

«Art. 17. 1. La denominazione dell'alimento è la sua denominazione legale. In mancanza di questa, la denominazione dell'alimento è la sua denominazione usuale; ove non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale, è fornita una denominazione descrittiva.

2. È ammesso l'uso nello Stato membro di commercializzazione della denominazione dell'alimento sotto la quale il prodotto è legalmente fabbricato e commercializzato nello Stato di produzione. Tuttavia, quando l'applicazione delle altre disposizioni del presente regolamento, in particolare quelle di cui all'art. 9, non consentirebbe ai consumatori dello Stato membro di commercializzazione di conoscere la natura reale dell'alimento e di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbero confonderlo, la denominazione del prodotto in questione è accompagnata da altre informazioni descrittive che appaiono in prossimità della denominazione dell'alimento.

3. In casi eccezionali, la denominazione dell'alimento nello Stato membro di produzione non è utilizzata nello Stato membro di commercializzazione quando il prodotto che essa designa nello Stato membro di produzione è talmente diverso, dal punto di vista della sua composizione o fabbricazione, dal prodotto conosciuto nello Stato membro di commercializzazione sotto tale denominazione che il paragrafo 2 non è sufficiente a garantire, nello Stato membro di commercializzazione, un'informazione corretta per i consumatori.

4. La denominazione dell'alimento non è sostituita con una denominazione protetta come proprietà intellettuale, marchio di fabbrica o denominazione di fantasia.

5. L'allegato VI stabilisce disposizioni specifiche sulla denominazione dell'alimento e sulle indicazioni che la accompagnano».

«Art. 44. 1. Ove gli alimenti siano offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta,

a) la fornitura delle indicazioni di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera *c)*, è obbligatoria;

b) la fornitura di altre indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 non è obbligatoria, a meno che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali che richiedono la fornitura, parziale o totale, di tali indicazioni o loro elementi.

2. Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti i mezzi con i quali le indicazioni o loro elementi come specificato al paragrafo 1 devono essere resi disponibili e, eventualmente, la loro forma di espressione e presentazione.

3. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera *b)*, e al paragrafo 2».

— Si riporta il testo del comma 2-*ter* dell'art. 4 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248:

«2-*ter*. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana un decreto ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare, in conformità al diritto comunitario:

a) la denominazione di «panificio» da riservare alle imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;
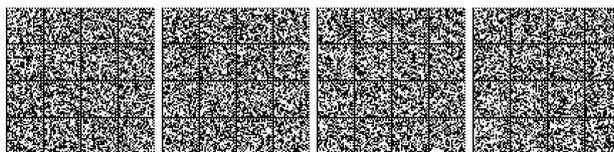
b) la denominazione di «pane fresco» da riservare al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;

c) l'adozione della dicitura "pane conservato" con l'indicazione dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle specifiche modalità di confezionamento e di vendita, nonché delle eventuali modalità di conservazione e di consumo».

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 44 del citato regolamento (UE) n. 1169/2011 ed i relativi riferimenti, si veda nelle note alle premesse.

18G00156

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 novembre 2018.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,95%, con godimento 1° settembre 2017 e scadenza 1° settembre 2038, sesta e settima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2018 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2017, con il quale si è provveduto ad integrare il «decreto di massima», con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto n. 31383 del 16 aprile 2018 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2018, con il quale si è provveduto a modificare l'art. 12 del «decreto di massima» sopra citato, con particolare riferimento alla percentuale spettante nel collocamento supplementare dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, ed in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 novembre 2018 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 66.575 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 10 gennaio, 11 aprile e 11 luglio 2018, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime cinque *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,95% con godimento 1° settembre 2017 e scadenza 1° settembre 2038;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una sesta *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;
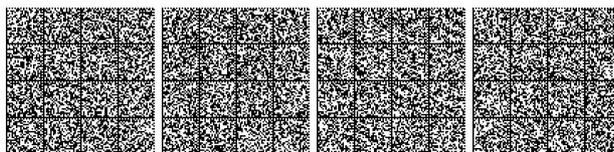
Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una sesta *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,95%, avente godimento 1° settembre 2017 e scadenza 1° settembre 2038. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo di 1.250 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,95%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1 ° settembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 n. 96718, possono essere effettuate operazioni di «*coupon stripping*».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 13 novembre 2018, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della settima *tranche* dei titoli stessi, fissata nella misura del 20 per cento, in applicazione delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato «decreto di massima», così come integrato dalle disposizioni di cui al decreto n. 31383 del 16 aprile 2018.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 novembre 2018.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 novembre 2018, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 75 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 novembre 2018 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,95% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2019 al 2038, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2038, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2018

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

18A07396

DECRETO 12 novembre 2018.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 17 settembre 2018 e scadenza 15 novembre 2025, quinta e sesta *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni

di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2018 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2017, con il quale si è provveduto ad integrare il «decreto di massima», con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto n. 31383 del 16 aprile 2018 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2018, con il quale si è provveduto a modificare l'art. 12 del «decreto di massima» sopra citato, con particolare riferimento alla percentuale spettante nel collocamento supplementare dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, ed in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 novembre 2018 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 66.575 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 12 settembre e 10 ottobre 2018, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,50% con godimento 17 settembre 2018 e scadenza 15 novembre 2025;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, avente godimento 17 settembre 2018 e scadenza 15 novembre 2025. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.250 milioni di euro e un importo massimo di 1.750 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, non verrà corrisposta dal momento che alla data di regolamento dei titoli sarà già scaduta.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012, n. 96718, possono essere effettuate operazioni di «*coupon stripping*».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 13 novembre 2018, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,30% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016;

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 novembre 2018.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 novembre 2018, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 novembre 2018 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2019 al 2025, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2025, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2018

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

18A07397

DECRETO 12 novembre 2018.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,30%, con godimento 15 ottobre 2018 e scadenza 15 ottobre 2021, terza e quarta *tranche.*

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2018 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2017, con il quale si è provveduto ad integrare il «decreto di massima», con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle tranche supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto n. 31383 del 16 aprile 2018 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2018, con il quale si è provveduto a modificare l'art. 12 del «decreto di massima» sopra citato, con particolare riferimento alla percentuale spettante nel collocamento supplementare dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, ed in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 novembre 2018 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 66.575 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 10 ottobre 2018, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,30% con godimento 15 ottobre 2018 e scadenza 15 ottobre 2021;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,30%, avente godimento 15 ottobre 2018 e scadenza 15 ottobre 2021. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,30%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 aprile ed il 15 ottobre di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 15 aprile 2019 e l'ultima il 15 ottobre 2021.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 13 novembre 2018, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0, 15% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016;

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 novembre 2018.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 novembre 2018, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 31 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 novembre 2018 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,30% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2019 al 2021, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2021, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2018

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

18A07398

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 ottobre 2018.

Deleghe di attribuzione del Ministro della salute al Sottosegretario di Stato prof. Armando Bartolazzi.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, avente a oggetto «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, recante il «Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018, con cui l'on. Giulia Grillo è stata nominata Ministro della salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2018, con cui il prof. Armando Bartolazzi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla salute;

Ritenuto di determinare le attribuzioni delegate al Sottosegretario di Stato alla salute prof. Armando Bartolazzi;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato prof. Armando Bartolazzi è delegato alla trattazione e alla firma degli atti relativi:

a) all'attività di monitoraggio e di valutazione dei risultati nel campo della ricerca scientifica e tecnologica in materia sanitaria;

b) alle materie relative all'organizzazione delle attività connesse alla valutazione delle professioni sanitarie del Servizio sanitario nazionale e relativo contenzioso;

c) alle competenze in materia di relazioni tra il Ministero della salute e le organizzazioni sindacali, ove il Ministro non intenda attendervi personalmente;

d) alla tenuta dei rapporti tra il Servizio sanitario nazionale e le università in materia di personale delle aziende ospedaliero-universitarie;

e) al coordinamento delle attività relative all'organizzazione del 68° Comitato regionale dell'Ufficio regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità;

f) ai procedimenti concernenti forme e condizioni particolari di autonomia.

2. Al fine di assicurare il coordinamento tra le attività espletate in base alla presente delega e gli obiettivi, i programmi e i progetti deliberati dal Ministro, il Sottosegretario di Stato prof. Armando Bartolazzi opera in costante raccordo con il ministro stesso.

3. Nelle materie delegate, il Sottosegretario di Stato prof. Armando Bartolazzi firma i relativi atti e provvedimenti; tali atti sono inviati alla firma per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto.

Art. 2.

1. Il Sottosegretario di Stato prof. Armando Bartolazzi è delegato a rappresentare il Ministro presso le Camere, nel rispetto delle direttive eventualmente fornite dal ministro e sempre che quest'ultimo non ritenga di attendervi personalmente, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari con riferimento alle materie di cui all'art. 1 e a ogni altra materia che il Ministro intenda di volta in volta affidare al medesimo sottosegretario di Stato.

2. Con riferimento alle materie di cui all'art. 1, al Sottosegretario di Stato prof. Armando Bartolazzi è delegata:

a) la partecipazione alle Conferenze unificata, Stato-regioni e Stato-città e autonomie locali, salvo che il ministro non ritenga di attendervi personalmente;

b) la firma delle risposte alle interrogazioni a risposta scritta;

c) la firma delle richieste di parere al Consiglio di Stato e ad altri organi istituzionali su questioni che non rivestono carattere generale o di principio.

Art. 3.

1. Non sono compresi nella delega di cui ai precedenti articoli, oltre agli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da leggi o regolamenti, quelli di seguito indicati:

a) gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alla modificazione dell'ordinamento e delle attribuzioni del segretario generale e delle Direzioni generali, nonché degli enti sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei ministri e ai Comitati interministeriali;
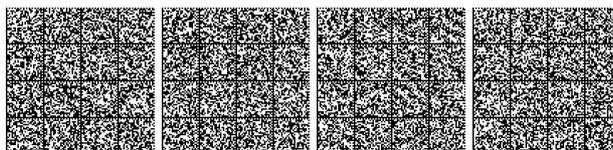
b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro della salute, nonché le nomine e le designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno a enti, aziende, collegi, commissioni e comitati, così come le proposte e gli atti comunque concernenti enti contemplati dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14;

c) gli atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministro;

d) le valutazioni di cui all'art. 14, comma 2, e comma 4, lettera *e)*, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull'attività di controllo strategico ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché sulle prestazioni svolte dai dirigenti di vertice sulla base degli elementi forniti dall'organismo di cui al citato art. 14 decreto legislativo n. 150 del 2009;

e) le determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento dell'attività tra Direzioni generali del Ministero;

f) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

g) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

h) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

i) gli atti e i provvedimenti che, sebbene delegati, siano dal ministro a sé avocati o direttamente compiuti.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2018

Il Ministro: GRILLO

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2018
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, foglio n. 3321

18A07399

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 8 novembre 2018.

Modificazioni del decreto n. 4407 del 7 agosto 2018, recante: «Condizioni per l'utilizzo dell'indicazione "classico" e criteri per la verifica della tracciabilità varietale».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito in legge 21 dicembre 1931 n. 1785, e successive modificazioni, che ha istituito l'Ente Nazionale Risi attribuendo, al medesimo Ente, competenze tecnico-specialistiche di particolare rilievo per il settore risicolo, comprendenti, tra l'altro, il sostegno della produzione risicola nazionale, a garanzia della sua qualità, nonché la raccolta e l'elaborazione delle informazioni sul settore risicolo, con particolare riguardo alla conoscenza e alla previsione dell'andamento della produzione nazionale, europea e internazionale;

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, e in particolare, l'art. 31, recante delega al Governo per il sostegno al settore del riso;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 2017, n. 131, che definisce norme per il sostegno del mercato interno del riso, e, in particolare, l'art. 5, che stabilisce che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, sono stabilite le condizioni per l'utilizzo dell'indicazione «classico» e i criteri per la tracciabilità varietale;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico n. 4407 del 7 agosto 2018, che stabilisce le condizioni per l'utilizzo dell'indicazione «classico» e i criteri per la verifica della tracciabilità varietale;

Considerata la necessità manifestata dall'Ente Nazionale Risi, con nota ENR P. 2018.0008788, di modificare l'indicato decreto n. 4407 del 7 agosto 2018, al fine dell'inserimento, a partire dalle semine 2019, delle quantità minime di seme certificato richieste per ciascuna varietà che può fregiarsi dell'indicazione «classico»;

Considerata altresì la necessità comunicata dal suddetto Ente con la stessa nota, di riaprire per l'anno corrente il termine per la presentazione, da parte dei risicoltori, delle istanze per l'adesione al sistema della tracciabilità varietale del riso "classico" per problemi di gestione del sistema insorti a causa del breve termine concesso per la presentazione delle istanze di adesione;
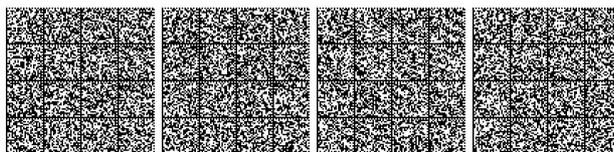
Decreta:

Art. 1.

1. Per l'annualità 2018, è riaperto il termine di presentazione all'Ente Nazionale Risi, da parte dei risicoltori, delle istanze di adesione al sistema per la tracciabilità varietale del riso «classico», che dovranno essere presentate, secondo le modalità previste dall'art. 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico n. 4407 del 7 agosto 2018, entro e non oltre il 10 novembre 2018.

2. La tabella 1.a dell'allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, sostituisce la tabella 1.a dell'allegato 1 del decreto interministeriale n. 4407 del 7 agosto 2018.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2018

Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
CENTINAIO

Il Ministro dello sviluppo economico
DI MAIO

———

Allegato 1 – Adempimenti a carico dei soggetti aderenti al sistema

Tabella 1.a – RISICOLTORE

FASE	ADEMPIMENTI	
	OGGETTO	DESCRIZIONE
Semina	Esclusività	La produzione aziendale della/e varietà di risone scelta/e da destinare alla produzione di riso "classico", deve essere conforme al presente decreto per l'intero quantitativo.
	Semente	La semina delle varietà di risone da destinare alla produzione di riso "classico" deve avvenire con seme certificato ufficialmente secondo le norme vigenti, utilizzando, a partire dalle semine 2019, un quantitativo minimo di 180 kg per ettaro. In caso di semina a file interrate è ammessa una tolleranza del 5% in meno per le varietà Arborio, Baldo, Carnaroli, Roma, S.Andrea e Vialone Nano e del 10% in meno per la varietà Ribe. In caso di semina con l'utilizzo della pacciamatura è ammesso un quantitativo minimo di 50 kg per ettaro. Devono essere conservati in azienda: i documenti di trasporto per l'acquisto seme, le fatture e i cartellini.
Accesso al sistema di tracciabilità annualmente ed entro il 20 luglio	Presentazione modulo di adesione ad ENR	Entro il 20 luglio inoltra ad ENR il modulo di adesione al sistema di tracciabilità e la denuncia di superficie, accettando di sottoporsi ai controlli previsti e autorizzando l'inserimento della propria ragione sociale e della/e varietà di riso "classico" in produzione nell'albo detenuto da ENR, reso disponibile sul sito web.
	Presentazione denuncia di superficie ad ENR	Nella denuncia di superficie, che tutti i risicoltori devono già obbligatoriamente presentare entro il 20 luglio, le superfici da destinare alla produzione di riso "classico", devono essere indicate utilizzando l'apposito codice varietale.

Raccolta e stoccaggio	Identificazione dei locali di stoccaggio	Ogni varietà da destinare alla produzione di riso "classico" deve essere posta in magazzino o contenitore separato. Il magazzino o contenitore deve essere identificato in tutti i casi in cui ciò sia necessario per garantire la tracciabilità del prodotto (es. stoccaggio c/o terzi, partite suddivise in più magazzini o contenitori, presenza di più partite di prodotto analogo, ecc.).
	Presentazione denuncia di produzione ad ENR	Nella denuncia di produzione, che tutti i risicoltori devono già obbligatoriamente presentare entro il 10 novembre, le produzioni delle varietà da destinare alla produzione di riso "classico" devono essere indicate utilizzando l'apposito codice varietale.
Vendita risone	Contratto di compravendita	Nel contratto di compravendita deve essere indicato che il prodotto è destinato alla produzione di riso "classico".
	Documenti di trasporto e fattura	Nel documento di trasporto e nella fattura di vendita deve essere indicato che il prodotto è destinato alla produzione di riso "classico".
Rimanenza a fine campagna	Presentazione denuncia di rimanenza ad ENR	Nella denuncia di rimanenza, la rimanenza delle varietà da destinare alla produzione di riso "classico" deve essere indicata utilizzando l'apposito codice varietale.

18A07361

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 ottobre 2018.

Progetto "WiFi.Italia.it"

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014 sugli orientamenti per le reti trans europee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni;

Visto il regolamento (UE) 2017/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017 recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 sulla promozione della connettività internet nelle comunità locali;

Vista la Comunicazione del 14 settembre 2016, «Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea», della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni che promuove, tra l'altro, un'ampia disponibilità di connessioni senza fili tra i cittadini in tutta Europa (progetto «WiFi4EU»);

Viste la Strategia italiana per la banda ultra-larga e la Strategia per la crescita digitale 2014-2020, approvate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 3 marzo 2015;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 6 agosto 2015, n. 65, registrata alla Corte dei conti il 2 ottobre 2015 che, per il raggiungimento degli obiettivi dell'agenda digitale europea, assegna al Ministero dello sviluppo economico 2,2 miliardi di euro a valere sul fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 7 agosto 2017, n. 71 che destina una parte delle risorse stanziate con la precedente delibera del 6 agosto 2015, n. 65 per lo sviluppo di beni e servizi di nuova generazione;

Visto il protocollo di intesa del 26 luglio 2016 tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e l'Agenzia per l'Italia digitale con il quale si intende collaborare alla creazione di nuovi servizi digitali nell'ambito del turismo in grado di facilitare l'accesso di cittadini e visitatori al patrimonio artistico, naturale e culturale, attraverso la diffusione di piattaforme intelligenti al servizio del turista sul territorio nazionale (progetto «WiFi.Italia.It»);

Vista da ultimo la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 22 dicembre 2017, n. 105 che stabilisce che, nell'ambito delle risorse destinate allo sviluppo di beni e servizi di nuova generazione di cui alla delibera n. 71 del 2017 sopracitata, un importo complessivo di 5 milioni di euro è destinato allo
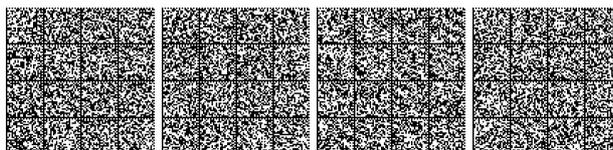
sviluppo della fase II del progetto «WiFi.Italia.It» volto all'ampliamento della rete Wi-Fi federata nei luoghi dell'arte, della cultura e del turismo;

Vista la legge 7 dicembre 2017, n. 205 che, all'art. 1, comma 1027, istituisce un fondo presso il Ministero dello sviluppo economico di tre milioni di euro per gli anni 2018, 2019, 2020 per realizzare gli obiettivi del progetto «WiFi4EU» della Commissione europea;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, recante Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale nel quale si prevede che, per gli interventi per la diffusione delle tecnologie digitali, le risorse vengano destinate al loro finanziamento dal Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.A - Infratel Italia S.p.A.;

Visto l'Accordo di programma stipulato il 20 ottobre 2015 tra Ministero dello sviluppo economico, Invitalia S.p.A. e Infratel Italia S.p.A., «che definisce le modalità di collaborazione per la realizzazione delle attività inerenti il potenziamento della rete infrastrutturale pubblica per la banda larga ed ultra larga in tutte le zone sottoutilizzate del Paese»;

Tenuto conto che dal 13 luglio 2017 ha avuto inizio l'operatività della rete nazionale federata Wi-Fi che consente l'accesso gratuito con unica identificazione da parte degli utenti;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 ed integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, che ha aggiunto i comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 portando complessivamente i comuni colpiti dal sisma nel biennio 2016-2017 a 140;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;

Visto il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89;

Considerata la possibilità che ciascuna regione, per i propri comuni interessati dal sisma, destini, attraverso protocolli di intesa con il Ministero dello sviluppo economico, proprie ulteriori risorse per gli interventi di cui al presente decreto ministeriale;

Considerata la necessità di contribuire al rilancio economico ed alla coesione sociale e territoriale delle aree colpite dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, favorendo l'accesso gratuito ad internet ed ai servizi digitali nei comuni delle regioni presenti in tali aree;

Ritenuto pertanto che nell'ambito del progetto «WiFi.Italia.It» debba essere riconosciuta priorità agli interventi volti a garantire l'accesso gratuito alla rete Wi-Fi federata nelle predette aree geografiche;

Ritenuto altresì che le risorse che residuino a seguito degli interventi in tali aree debbano essere attribuite, mediante procedure di selezione, agli altri comuni italiani per la realizzazione del progetto di federazione della rete Wi-Fi, dando priorità a quelli con popolazione inferiore ai 2000 abitanti;

Ritenuto che le attività funzionali al raggiungimento dei predetti obiettivi di federazione delle reti Wi-Fi nell'ambito del progetto «Wifi.Italia.It» debbano essere affidate, tramite convenzione, ad Infratel Italia S.p.A., società in house del Ministero dello sviluppo economico, in qualità di soggetto attuatore del Ministero dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il Ministero dello sviluppo economico realizza prioritariamente nelle aree geografiche dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e in via residuale in tutti gli altri comuni con priorità a quelli con popolazione inferiore ai 2000 abitanti, gli obiettivi del progetto «WiFi.Italia.It», volto alla creazione della rete nazionale di accesso gratuito ad internet, basato su un sistema centrale di integrazione di reti Wi-Fi pubbliche e private accessibile, con identificazione tramite «App», in linea con il progetto europeo di cui al regolamento (UE) 2017/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017 («WiFi4EU»).

Art. 2.

Modalità di attuazione

1. Il Ministero dello sviluppo economico affida ad Infratel Italia S.p.A., tramite convenzione, la realizzazione delle attività relative, tra l'altro, all'installazione dei punti di accesso Wi-Fi, alla fornitura dei servizi di manutenzione, al potenziamento delle infrastrutture fisiche e tecnologiche eventualmente esistenti, all'arricchimento funzionale della «APP» di autenticazione e del relativo sistema informativo, alla creazione di un software *ad hoc* per i portatili nonché alla costruzione della piattaforma di raccolta e analisi dei dati per le finalità di cui all'art. 1.

Art. 3.

Risorse finanziarie

1. Le attività di cui all'art. 2 sono finanziate con le risorse stanziate dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (art. 1, comma 1027) e dalla delibera CIPE n. 105 del 22 dicembre 2017 (comma 1, lettera c), fermo restando il vincolo di destinazione ai luoghi dell'arte, della cultura e del turismo di cui alla predetta delibera.

2. Le risorse che residuano a seguito degli interventi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal

24 agosto 2016 sono messe a disposizione delle regioni italiane a favore dei rispettivi comuni, dando priorità a quelli con popolazione inferiore a 2000 abitanti, mediante procedure di selezione indette da Infratel Italia S.p.A..

Art. 4.

Ulteriori disposizioni

1. La Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico è incaricata di dare esecuzione al presente provvedimento e di vigilare sulla realizzazione delle attività conformemente agli indirizzi forniti.

2. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2018

Il Ministro: DI MAIO

Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 807

18A07351

DECRETO 16 ottobre 2018.

Scioglimento della «GSC Servizi società cooperativa a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Considerato che, come emerge dal verbale d'ispezione, la cooperativa non persegue lo scopo mutualistico stante la sproporzione tra il numero dei soci lavoratori ed il numero dei dipendenti non soci;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 10 maggio 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «GSC Servizi società cooperativa a r.l.» con sede in Roma (codice fiscale 10786961002), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Fabio Germani, nato a Roma il 13 agosto 1968 (codice fiscale GRMFBA68M13H501U), e ivi domiciliato in via Matera n. 23/A.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 ottobre 2018

p. Il direttore generale: SCARPONI

18A07387
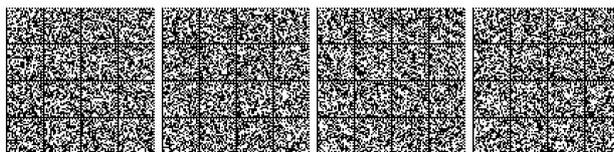
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 30 ottobre 2018.

Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-*bis* del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. *whistleblowing*). (Delibera n. 1033).

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 19, comma 5, e 31 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Visto l'art. 54-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 1 della legge 30 novembre 2017, n. 179 e, in particolare, il comma 6;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;

Visto l'art. 34-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto il «Regolamento concernente l'accesso ai documenti formati o detenuti dall'Autorità ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016 con il quale è stato approvato il Piano di riordino dell'Autorità nazionale anticorruzione;

Visti il «Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici», il «Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione», il «Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33», il «Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari»;

Vista la «Direttiva annuale sullo svolgimento della funzione di vigilanza» dell'Autorità;

Viste le «Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*)» dell'Autorità;

Vista la delibera n. 1196 del 23 novembre 2016 recante il «Riassetto organizzativo dell'Autorità nazionale anticorruzione a seguito dell'approvazione del Piano di riordino e delle nuove funzioni attribuite in materia di contratti pubblici e di prevenzione della corruzione e della trasparenza, e individuazione dei centri di responsabilità in base alla missione istituzionale dell'Autorità», come modificata dalla delibera n. 1 del 10 gennaio 2018;

Tenuto conto della procedura di consultazione pubblica terminata il 30 settembre 2018;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) «art. 54-*bis*», l'art. 54-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 1 della legge 30 novembre 2017, n. 179;

b) «Autorità», l'Autorità nazionale anticorruzione;

c) «Presidente», il Presidente dell'Autorità;

d) «Consiglio», il Consiglio dell'Autorità;

e) «ufficio», l'Ufficio per la vigilanza sulle segnalazioni pervenute all'Autorità, ai sensi dell'art. 54-*bis*, competente per il procedimento sanzionatorio di cui al presente regolamento;

f) «dirigente», il dirigente dell'ufficio;

g) «responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)», il soggetto individuato ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dall'art. 41 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;

h) «comunicazione», la comunicazione di violazioni di cui al comma 6, primo periodo, dell'art. 54-*bis* fatta in ogni caso all'Autorità, ai sensi del comma 1, penultimo periodo, dell'art. 54-*bis*, da parte dell'interessato o delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale si ritiene siano state commesse tali violazioni;

i) «segnalazione», la segnalazione di violazioni di cui al comma 6, secondo e terzo periodo, dell'art. 54-*bis* all'Autorità, da parte dei soggetti di cui al comma 2, dell'art. 54-*bis*;

j) «misure discriminatorie», tutte le misure individuate all'art. 54-*bis*, comma 1, primo periodo, adottate in conseguenza della segnalazione di reati o irregolarità di cui allo stesso comma 1, aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro del segnalante come definito al comma 2, dell'art. 54-*bis*;

k) «sanzioni», le sanzioni amministrative pecuniarie individuate nel loro ammontare minimo e massimo dall'art. 54-*bis*, comma 6.
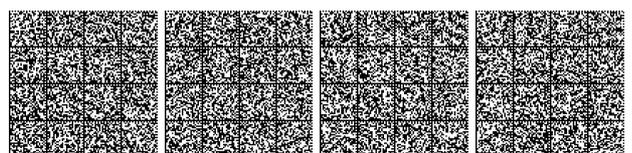
Art. 2.

Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito del potere regolamentare riconosciuto all'Autorità, disciplina il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 54-*bis*, comma 6.

Art. 3.

Attività sanzionatoria d'ufficio, su comunicazione e su segnalazione

1. L'Autorità esercita il potere sanzionatorio:

a) d'ufficio, qualora accerti una o più delle violazioni di cui all'art. 54-*bis*, comma 6, nell'ambito di attività espletate secondo la direttiva annuale sullo svolgimento della funzione di vigilanza dell'Autorità;

b) su comunicazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera *h)*;

c) su segnalazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera *i)*.

2. Le comunicazioni e le segnalazioni sono presentate, di norma, attraverso il modulo della piattaforma informatica disponibile sul sito istituzionale dell'Autorità, che utilizza strumenti di crittografia e garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione nonché della relativa documentazione.

Art. 4.

Responsabile del procedimento

1. Responsabile del procedimento sanzionatorio è il dirigente.

2. Il responsabile del procedimento, esaminate le comunicazioni e le segnalazioni e attribuito alle stesse l'ordine di priorità di cui all'art. 5, può individuare uno o più funzionari cui affidare lo svolgimento dell'istruttoria.

Art. 5.

Ordine di priorità delle comunicazioni e delle segnalazioni

1. Le comunicazioni e le segnalazioni sono trattate secondo il seguente ordine di priorità:

a) nei casi di cui al comma 6, primo periodo, art. 54-*bis*, si ha riguardo alla gravità delle misure discriminatorie e all'eventuale danno alla salute nonché alla reiterata adozione di misure discriminatorie e alla adozione di più misure discriminatorie oltreché alla partecipazione di diversi soggetti all'adozione di misure discriminatorie;

b) nei casi di cui al comma 6, secondo periodo, art. 54-*bis*, si ha riguardo all'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni nonché all'adozione di procedure non conformi alle linee guida dell'Autorità, in particolare, riguardo alla promozione, ai sensi dell'art 54-*bis*, comma 5, ultimo periodo, del ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione nonché della relativa documentazione;

c) nei casi di cui al comma 6, terzo periodo, art. 54-*bis*, si ha riguardo alla gravità degli illeciti segnalati al RPCT, all'ampiezza dell'intervallo temporale della inerzia del RPCT e al numero degli illeciti segnalati al RPCT.

Art. 6.

Provvedimenti conclusivi del procedimento

1. Il procedimento si conclude con l'adozione di uno o più dei seguenti provvedimenti:

a) di archiviazione, qualora sia stata riscontrata l'assenza dei presupposti di fatto o di diritto per la comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria;

b) di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria tra il minimo ed il massimo edittale, tenuto conto del criterio della dimensione dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la comunicazione o la segnalazione di cui all'art. 54-*bis*, comma 6 e dei criteri di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981.

Capo II

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Art. 7.

Avvio del procedimento

1. La comunicazione di avvio del procedimento è effettuata dal responsabile del procedimento mediante lettera di contestazione degli addebiti.

2. La comunicazione è inviata ai soggetti destinatari del provvedimento finale.

3. Nella comunicazione di avvio di cui al comma 1 sono indicati:

a) l'oggetto del procedimento;

b) la contestazione della violazione, con l'indicazione delle disposizioni violate, delle relative norme sanzionatorie e delle sanzioni comminabili all'esito del procedimento, nonché la menzione della possibilità di effettuare, entro sessanta giorni, il pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981, indicandone le modalità;

c) il responsabile del procedimento;

d) l'ufficio presso cui si può accedere agli atti;

e) la facoltà di presentare eventuali memorie, deduzioni scritte e documenti nonché la richiesta di audizione presso l'ufficio e il termine entro cui possono essere presentati;

f) la facoltà per i soggetti che abbiano esercitato una delle facoltà di cui alla lettera precedente di richiedere l'audizione al Consiglio e il termine entro cui essa può essere richiesta;

g) la casella di posta elettronica certificata (PEC), presso la quale effettuare le comunicazioni relative al procedimento, e l'invito a comunicare, con il primo atto utile, l'eventuale altra PEC, presso la quale il soggetto interessato intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento;

h) il termine di conclusione del procedimento.
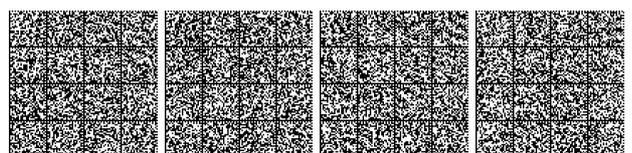
4. Il termine per la comunicazione di avvio del procedimento, decorrente dall'acquisizione della notizia della violazione di cui all'art. 54-*bis*, comma 6, o della comunicazione o della segnalazione, è, salve specifiche esigenze del procedimento, di novanta giorni.

5. Il termine di cui al precedente comma può essere prorogato in presenza di particolari e motivate esigenze istruttorie, anche in caso di estensione soggettiva od oggettiva del procedimento. Il responsabile del procedimento comunica la proroga ai soggetti di cui al comma 2 e ne informa i soggetti di cui al comma 8.

6. In ragione di un rilevante numero di destinatari la comunicazione personale di cui al comma 2 può essere sostituita da modalità di volta in volta stabilite dall'Autorità, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

7. Il responsabile del procedimento invia al Consiglio, con cadenza bimestrale, l'elenco dei procedimenti avviati ai sensi del presente articolo.

8. Il responsabile del procedimento informa dell'avvio del procedimento sanzionatorio i soggetti che hanno effettuato le comunicazioni o le segnalazioni.

Art. 8.

Istruttoria

1. L'Ufficio, ricevute le deduzioni e i documenti dei soggetti cui è stato comunicato l'avvio del procedimento, o scaduto il termine per la loro presentazione, procede all'esame degli atti del procedimento sanzionatorio.

2. Il responsabile del procedimento può richiedere ulteriori informazioni, chiarimenti, atti e documenti ai soggetti cui è stato comunicato l'avvio del procedimento, anche avvalendosi dell'ufficio ispettivo dell'Autorità, della Guardia di finanza, ovvero dell'Ispettorato per la funzione pubblica del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Le richieste di cui al precedente comma sono formulate per iscritto e indicano:

a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si effettuano tali richieste;

b) il termine per l'adempimento che, tenuto conto dell'urgenza, della quantità e qualità delle informazioni e dei documenti richiesti, è non inferiore a dieci giorni e non superiore a trenta giorni.

4. I documenti di cui è richiesta l'esibizione sono forniti, preferibilmente, su supporto informatico, con allegata dichiarazione di conformità all'originale. In alternativa, possono essere forniti in originale o copia conforme.

5. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti possono essere formulate anche oralmente nel corso di audizioni o ispezioni, rendendole note all'interessato e verbalizzando le medesime.

6. Il responsabile del procedimento, ove ritenuto necessario, può convocare in audizione, anche su loro richiesta, i soggetti che hanno effettuato le comunicazioni o le segnalazioni.

7. I soggetti cui è stata data comunicazione di avvio del procedimento esercitano il proprio diritto di difesa, in merito agli addebiti contestati nella fase istruttoria, mediante:

a) presentazione di memorie, deduzioni scritte e documenti;

b) accesso agli atti;

c) audizione innanzi all'ufficio.

8. Le memorie, le deduzioni scritte e i documenti sono inviati all'ufficio entro il termine di trenta giorni dalla notifica della lettera di contestazione degli addebiti. Tale termine può essere prorogato, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, a seguito di motivata richiesta dei soggetti interessati.

9. L'accesso agli atti del procedimento avviene mediante istanza all'ufficio nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dal «Regolamento concernente l'accesso ai documenti formati o detenuti dall'Autorità ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241». Sono sottratte all'accesso le comunicazioni e le segnalazioni, ai sensi dell'art. 54-*bis*, comma 4.

10. L'audizione può essere richiesta entro il termine di dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvio del procedimento. Tale richiesta contiene l'oggetto e la descrizione sintetica, ancorché precisa, chiara e puntuale, della esposizione orale nonché le ragioni per le quali sia ritenuta necessaria. Ove accolta, il responsabile del procedimento comunica agli istanti la data e il luogo in cui sarà svolta l'audizione. Tale data, anche a fronte di istanze di differimento reiterate, può essere differita, su richiesta motivata, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni.

11. Nel corso delle audizioni i soggetti convocati possono farsi assistere dal proprio legale di fiducia.

12. Delle audizioni è redatto processo verbale, contenente le principali dichiarazioni delle parti, sottoscritto dai soggetti partecipanti. Del processo verbale è consegnata copia ai soggetti partecipanti che ne facciano richiesta. Ai soli fini di supporto per la verbalizzazione, può essere disposta, a cura dell'Autorità, la registrazione magnetica e/o informatica delle audizioni.

Art. 9.

Conclusione del procedimento

1. Al termine dell'istruttoria, qualora non ricorrano i presupposti per l'archiviazione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *a)*, l'ufficio, entro centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento, comunica all'interessato che intende proporre al Consiglio l'adozione del provvedimento sanzionatorio.

2. L'interessato, entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, può presentare ulteriori memorie difensive, ovvero chiedere l'audizione in Consiglio, in presenza di circostanze e fatti nuovi rispetto a quanto accertato in sede istruttoria. La richiesta di audizione può essere accolta con disposizione del Presidente. Si applica il comma 11 e, nelle parti compatibili, il comma 10 dell'art. 8.
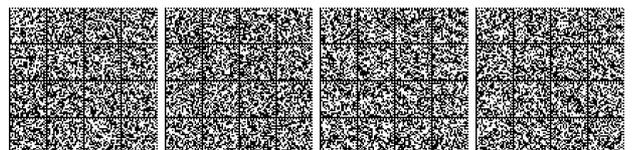
3. Il Consiglio, tenuto conto delle memorie presentate e delle risultanze dell'eventuale audizione, adotta il provvedimento conclusivo.

4. Il provvedimento sanzionatorio indica gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, il termine per ricorrere e l'autorità cui proporre ricorso nonché le modalità e il termine entro il quale effettuare il pagamento della sanzione. Il provvedimento viene notificato al responsabile dell'infrazione contestata.

5. Nel caso di mancato pagamento della sanzione nel termine indicato nel provvedimento sanzionatorio, l'ufficio competente provvede all'iscrizione a ruolo delle somme dovute.

6. Il provvedimento di archiviazione indica gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione. Il provvedimento viene comunicato ai soggetti di cui al comma 2 dell'art. 7.

7. Il responsabile del procedimento comunica gli esiti del procedimento ai soggetti che hanno effettuato la comunicazione o la segnalazione.

Art. 10.

Procedimento sanzionatorio semplificato

1. Il procedimento è svolto in forma semplificata nei casi in cui:

a) nell'espletamento dell'attività di vigilanza dell'Autorità venga riscontrata la mancanza delle procedure di ricezione e/o gestione delle segnalazioni di cui all'art. 54-*bis*;

b) la segnalazione della mancanza delle procedure di ricezione e/o gestione delle segnalazioni di cui all'art. 54-*bis*, è ritenuta ragionevolmente fondata a seguito dello svolgimento dell'attività preistruttoria dell'ufficio.

2. Nei casi di cui al comma 1, la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7, comma 1, contiene, altresì, i presupposti di fatto e le ragioni di diritto in relazione agli esiti delle attività svolte dall'Autorità che depongono per l'irrogazione della sanzione.

3. Il presente procedimento è disciplinato dalle disposizioni dei Capi I e III, e, ad esclusione delle disposizioni di cui ai commi 1 – 4, dell'art. 9 e delle disposizioni inerenti alla facoltà di richiedere audizione all'ufficio o al Consiglio, del Capo II.

4. Il dirigente, entro quarantacinque giorni, decorrenti dalla data di ricevimento delle deduzioni e dei documenti da parte dei soggetti cui è stata notificata la lettera di contestazione degli addebiti ovvero scaduto il termine per la loro presentazione, trasmette al Consiglio la proposta di adozione del provvedimento conclusivo.

5. Il Consiglio, tenuto conto delle eventuali memorie prodotte, adotta il provvedimento conclusivo.

Art. 11.

Pubblicazione del provvedimento

1. Il provvedimento sanzionatorio è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità nella sezione dedicata alle segnalazioni di cui all'art. 54-*bis* dopo la notizia dell'avvenuta notificazione al soggetto interessato ovvero, nel caso di più soggetti, dopo la notizia dell'avvenuta ultima notificazione.

2. Il Consiglio può altresì disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione o dell'ente.

3. Il Consiglio, al fine di tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante, può disporre la pubblicazione del provvedimento in forma anche parzialmente anonima ovvero l'esclusione della pubblicazione.

Art. 12.

Comunicazioni relative al procedimento

1. Le comunicazioni e le notificazioni previste dal presente regolamento sono effettuate secondo le seguenti modalità:

a) mediante la piattaforma informatica di cui all'art. 3, comma 2;

b) mediante casella di posta elettronica certificata (PEC) indicata all'Autorità;

c) nelle altre forme previste dall'ordinamento vigente.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13.

Disposizioni relative ai procedimenti di vigilanza attivati sulla base di una segnalazione di reati o irregolarità ai sensi dell'art. 54-bis

1. Nel caso di segnalazione di illeciti, ai sensi dell'art. 54-*bis*, i procedimenti di vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di anticorruzione, di trasparenza e di imparzialità dei funzionari pubblici sono affidati all'ufficio, che svolge le attività istruttorie, ai sensi dei rispettivi regolamenti di vigilanza e delle linee guida adottate dall'Autorità in materia, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante come previsto dall'art. 54-*bis*, con la collaborazione degli uffici di vigilanza interessati per materia. Il dirigente informa il Consiglio dei casi nei quali richiede la collaborazione degli uffici di vigilanza suddetti.

2. In casi di particolare complessità, su richiesta del dirigente, il Consiglio può autorizzare la proroga dei termini previsti per il compimento degli atti del procedimento di vigilanza.

3. I provvedimenti conclusivi dei procedimenti di cui al presente articolo sono adottati dal Consiglio, su congiunta proposta del dirigente e del dirigente dell'ufficio di vigilanza interessato.
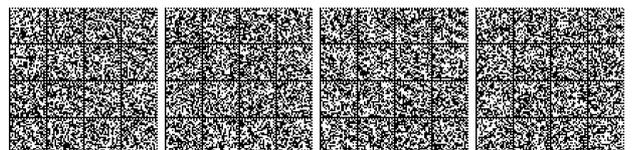
Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*. Esso si applica ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla sua entrata in vigore.

Approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1033 nell'adunanza del 30 ottobre 2018.

Roma, 30 ottobre 2018

Il Presidente: CANTONE

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 8 novembre 2018.

Il Segretario: ESPOSITO

18A07363

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERA 11 ottobre 2018.

Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del regolamento (UE) n. 2016/679. (Delibera n. 467).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito «RGPD»);

Visto, in specie, l'art. 35, paragrafo 1, del RGPD, che stabilisce l'obbligo per il titolare di effettuare, prima dell'inizio del trattamento, una valutazione dell'impatto del trattamento medesimo, laddove quest'ultimo possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, «allorché preved[a] in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità [...]»;

Visto il paragrafo 3 del medesimo articolo, che individua alcune ipotesi in cui è richiesta la valutazione d'impatto;

Visto il paragrafo 10 del predetto art. 35, che individua invece le ipotesi in cui tale valutazione non è richiesta, in particolare «qualora il trattamento effettuato ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettere *c)* o *e)*, trovi nel diritto dell'Unione o nel diritto dello Stato membro cui il titolare del trattamento è soggetto una base giuridica, tale diritto disciplini il trattamento specifico o l'insieme di trattamenti in questione, e sia già stata effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nell'ambito di una valutazione d'impatto generale nel contesto dell'adozione di tale base giuridica [...], salvo che gli Stati membri ritengano necessario effettuare tale valutazione prima di procedere alle attività di trattamento»;

Considerato che l'art. 35, paragrafo 4, rimette alle autorità di controllo nazionali il compito di redigere e rendere pubblico un elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto e di comunicarlo al Comitato europeo per la protezione dei dati di cui all'art. 68 del RGPD;

Considerato che il paragrafo 6 del citato art. 35 stabilisce l'applicazione del meccanismo di coerenza di cui all'art. 63 del RGPD, da parte della singola autorità di controllo competente, qualora l'elenco comprenda «attività di trattamento finalizzate all'offerta di beni o servizi a interessati o al monitoraggio del loro comportamento in più stati membri, o attività di trattamento che possono incidere significativamente sulla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione»;

Viste le indicazioni contenute nei «considerando» numeri 71, 75 e 91 del RGPD;

Viste le «Linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilità che il trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai fini del regolamento (UE) n. 2016/679» del Gruppo di lavoro art. 29 per la protezione dei dati del 4 aprile 2017, come modificate e adottate da ultimo il 4 ottobre 2017 e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 25 maggio 2018 (di seguito «WP 248, rev. 01»), che hanno individuato i seguenti nove criteri da tenere in considerazione ai fini dell'identificazione dei trattamenti che possono presentare un «rischio elevato»: 1) valutazione o assegnazione di un punteggio, inclusiva di profilazione e previsione, in particolare in considerazione di «aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato»; 2) processo decisionale automatizzato che ha effetto giuridico o incide in modo analogo significativamente sulle persone; 3) monitoraggio sistematico degli interessati; 4) dati sensibili o dati aventi carattere altamente personale; 5) trattamento di dati su larga scala; 6) creazione di corrispondenze o combinazione di insiemi di dati; 7) dati relativi a interessati vulnerabili; 8) uso innovativo o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche od organizzative; 9) quando il trattamento in sé «impedisce agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto»);

Rilevato che il ricorrere di due o più dei predetti criteri è indice di un trattamento che presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati e per il quale è quindi richiesta una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (*cfr.* WP 248, rev. 01, pag. 11);

Considerato che il garante ha predisposto un elenco delle tipologie di trattamento ai sensi dell'art. 35, paragrafo 4 da sottoporre a valutazione d'impatto;

Considerato che le previsioni di cui all'art. 35, paragrafo 1 del RGPD, che dispongono che «quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove

tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali», prevalgono in ogni caso;

Considerato altresì che il predetto elenco è stato predisposto sulla base del WP 248, rev. 01, allo scopo di specificarne ulteriormente il contenuto e a complemento dello stesso;

Rilevato che tale elenco è stato comunicato in data 11 luglio 2018 al Comitato per il prescritto parere (art. 35, paragrafi 4 e 6, e dall'art. 64, paragrafo 1, lettera *a)*, del RGPD);

Viste le osservazioni rese dal Comitato nel parere adottato il 25 settembre 2018 e notificato il 2 ottobre 2018 (disponibile su https://edpb.europa.eu);

Ritenuto, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 64, paragrafo 7, del RGPD, di aderire alle osservazioni contenute nel suddetto parere e di modificare, in conformità, il relativo progetto di decisione e di darne comunicazione al presidente del Comitato;

Rilevato che tale elenco è riferito esclusivamente a tipologie di trattamento soggette al meccanismo di coerenza e che non è esaustivo, restando fermo quindi l'obbligo di adottare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati laddove ricorrano due o più dei criteri individuati dal WP 248, rev. 01 e che in taluni casi «un titolare del trattamento può ritenere che un trattamento che soddisfa soltanto uno [dei predetti] criteri richieda una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati» (*cfr.* WP 248, rev. 01, pag. 11);

Rilevato, altresì, che il predetto elenco potrà essere ulteriormente modificato o integrato anche sulla base delle risultanze emerse nel corso della prima fase di applicazione del RGPD;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

Tutto ciò premesso:

a) ai sensi degli articoli 35, paragrafo 4, e 57, paragrafo 1, lettera *k)*, del RGPD fermo restando quanto indicato nel richiamato WP 248, rev. 01, individua l'elenco delle tipologie di trattamenti, soggetti al meccanismo di coerenza, da sottoporre a valutazione d'impatto, riportate nell'allegato 1 facente parte integrante del presente provvedimento, che specificano quanto riportato nel citato WP 248, rev. 01;

b) ai sensi dell'art. 64, paragrafo 7 del RGPD comunica al presidente del Comitato il presente provvedimento che recepisce i rilievi formulati nel parere richiamato in premessa;

c) invia copia della presente deliberazione all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia ai fini della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2018

Il presidente e relatore: SORO

Il segretario generale: BUSIA

ALLEGATO *1*

1. Trattamenti valutativi o di *scoring* su larga scala, nonché trattamenti che comportano la profilazione degli interessati nonché lo svolgimento di attività predittive effettuate anche *on-line* o attraverso app, relativi ad «aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato».

2. Trattamenti automatizzati finalizzati ad assumere decisioni che producono «effetti giuridici» oppure che incidono «in modo analogo significativamente» sull'interessato, comprese le decisioni che impediscono di esercitare un diritto o di avvalersi di un bene o di un servizio o di continuare ad esser parte di un contratto in essere (ad es. *screening* dei clienti di una banca attraverso l'utilizzo di dati registrati in una centrale rischi).

3. Trattamenti che prevedono un utilizzo sistematico di dati per l'osservazione, il monitoraggio o il controllo degli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti, effettuati anche *on-line* o attraverso app, nonché il trattamento di identificativi univoci in grado di identificare gli utenti di servizi della società dell'informazione inclusi servizi *web*, tv interattiva, ecc. rispetto alle abitudini d'uso e ai dati di visione per periodi prolungati. Rientrano in tale previsione anche i trattamenti di metadati ad es. in ambito telecomunicazioni, banche, ecc. effettuati non soltanto per profilazione, ma più in generale per ragioni organizzative, di previsioni di *budget*, di *upgrade* tecnologico, miglioramento reti, offerta di servizi antifrode, antispam, sicurezza etc.

4. Trattamenti su larga scala di dati aventi carattere estremamente personale (v. WP 248, rev. 01): si fa riferimento, fra gli altri, ai dati connessi alla vita familiare o privata (quali i dati relativi alle comunicazioni elettroniche dei quali occorre tutelare la riservatezza), o che incidono sull'esercizio di un diritto fondamentale (quali i dati sull'ubicazione, la cui raccolta mette in gioco la libertà di circolazione) oppure la cui violazione comporta un grave impatto sulla vita quotidiana dell'interessato (quali i dati finanziari che potrebbero essere utilizzati per commettere frodi in materia di pagamenti).

5. Trattamenti effettuati nell'ambito del rapporto di lavoro mediante sistemi tecnologici (anche con riguardo ai sistemi di videosorveglianza e di geolocalizzazione) dai quali derivi la possibilità di effettuare un controllo a distanza dell'attività dei dipendenti (si veda quanto stabilito dal WP 248, rev. 01, in relazione ai criteri numeri 3, 7 e 8).

6. Trattamenti non occasionali di dati relativi a soggetti vulnerabili (minori, disabili, anziani, infermi di mente, pazienti, richiedenti asilo).

7. Trattamenti effettuati attraverso l'uso di tecnologie innovative, anche con particolari misure di carattere organizzativo (es. IoT; sistemi di intelligenza artificiale; utilizzo di assistenti vocali *on-line* attraverso lo *scanning* vocale e testuale; monitoraggi effettuati da dispositivi *wearable*; tracciamenti di prossimità come ad es. il *wi-fi tracking*) ogniqualvolta ricorra anche almeno un altro dei criteri individuati nel WP 248, rev. 01.

8. Trattamenti che comportano lo scambio tra diversi titolari di dati su larga scala con modalità telematiche.

9. Trattamenti di dati personali effettuati mediante interconnessione, combinazione o raffronto di informazioni, compresi i trattamenti che prevedono l'incrocio dei dati di consumo di beni digitali con dati di pagamento (es. *mobile payment*).

10. Trattamenti di categorie particolari di dati ai sensi dell'art. 9 oppure di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'art. 10 interconnessi con altri dati personali raccolti per finalità diverse.

11. Trattamenti sistematici di dati biometrici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell'attività di trattamento.

12. Trattamenti sistematici di dati genetici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell'attività di trattamento.

18A07359
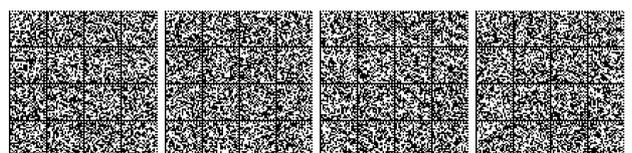
UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA

PROVVEDIMENTO 23 aprile 2018.

Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni.

IL DIRETTORE
DELL'UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA

Visto l'art. 1, comma 2, lettera *hh)*, del decreto legislativo n. 231/2007, modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 (*infra*, decreto legislativo n. 231/2007 o decreto antiriciclaggio), che definisce le «Pubbliche amministrazioni» come «le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica»;

Visto l'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 231/2007, in base al quale, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le pubbliche amministrazioni definite in base ai commi 1 e 2 del medesimo articolo comunicano all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (*infra*, *UIF*) dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale. La UIF, in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di sicurezza finanziaria (*infra*, *CSF*), individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette;

Sentito il CSF che ha espresso parere favorevole nella riunione del 27 marzo 2018;

ADOTTA

le seguenti istruzioni:

Capo I
COMUNICAZIONI DI DATI E INFORMAZIONI CONCERNENTI LE OPERAZIONI SOSPETTE

Art. 1.
Comunicazioni

1. Le pubbliche amministrazioni tenute a comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 231/2007, effettuano la comunicazione a prescindere dalla rilevanza e dall'importo dell'operazione sospetta.

2. Il sospetto deve essere basato su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi acquisiti nell'ambito dell'attività istituzionale svolta, anche alla luce degli indicatori di anomalia riportati in allegato.

3. La comunicazione è inviata alla UIF anche quando le pubbliche amministrazioni dispongono di dati e informazioni inerenti a operazioni rifiutate o interrotte ovvero eseguite in tutto o in parte presso altri destinatari di autonomi obblighi di segnalazione.

4. Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo si desume anzitutto dal riscontro di un nominativo e dei relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche consultabili sul sito internet della UIF. Non è sufficiente, ai fini della comunicazione, la mera omonimia, qualora le pubbliche amministrazioni possano escludere, sulla base di tutti gli elementi disponibili, che uno o più dei dati identificativi siano effettivamente gli stessi riportati nelle liste. Tra i dati identificativi sono comprese le cariche, le qualifiche e ogni altro dato riferito nelle liste che risulti incompatibile con il profilo economico-finanziario e con le caratteristiche oggettive e soggettive del nominativo.

5. Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo può desumersi altresì dalla rilevazione degli elementi di carattere oggettivo e soggettivo riportati nelle comunicazioni UIF del 18 aprile 2016 e del 13 ottobre 2017.

6. La comunicazione alla UIF di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti.

7. Le pubbliche amministrazioni assicurano la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la comunicazione e del contenuto della medesima.

Art. 2.
Indicatori di anomalia

1. Gli indicatori di anomalia previsti nell'allegato alle presenti istruzioni sono volti a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette e hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e alla correttezza e omogeneità delle comunicazioni medesime.

2. L'elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni. L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti a uno o più degli indicatori non è sufficiente a escludere che l'operazione sia sospetta; vanno valutati pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano egualmente sintomatici di profili di sospetto.

3. La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per la qualificazione dell'operazione come sospetta ai fini della comunicazione alla UIF, ma è comunque necessario svolgere una specifica analisi nel concreto e una valutazione complessiva dell'operatività avvalendosi di tutte le altre informazioni disponibili.
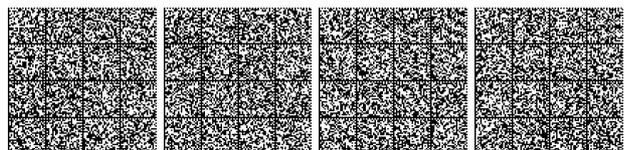
4. Le pubbliche amministrazioni applicano gli indicatori rilevanti alla luce dell'attività istituzionale in concreto svolta e si avvalgono degli indicatori di carattere generale unitamente a quelli specifici per tipologia attività.

5. Ai fini dell'applicazione degli indicatori, per «soggetto cui è riferita l'operazione» si intende il soggetto (persona fisica o entità giuridica) che entra in relazione con le pubbliche amministrazioni e riguardo al quale emergono elementi di sospetto di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di provenienza da attività criminosa delle risorse economiche e finanziarie.

6. Per favorirne la lettura e la comprensione alcuni indicatori sono stati specificati in sub-indici; i sub-indici costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore di riferimento e devono essere valutati congiuntamente al contenuto dello stesso. I riferimenti dell'indicatore a circostanze oggettive (quali, ad esempio, la ripetitività dei comportamenti o la rilevanza economica dell'operazione) ovvero soggettive (quali, ad esempio, l'eventuale incoerenza della giustificazione addotta o del profilo economico del soggetto cui è riferita l'operazione), seppure non specificamente richiamati, valgono anche con riguardo ai relativi sub-indici.

7. Le operazioni e i comportamenti inerenti ad attività economiche svolte nei settori degli appalti e dei finanziamenti pubblici, individuati nella sezione C dell'allegato, devono essere valutati sulla base degli elementi di anomalia indicati per ciascun settore e dei seguenti criteri: incoerenza con l'attività o il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione; assenza di giustificazione economica; inusualità, illogicità, elevata complessità dell'attività.

Capo II

MODALITÀ E CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI

Art. 3.

Modalità e termini

1. Le comunicazioni sono effettate senza ritardo alla UIF in via telematica, attraverso la rete internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di comunicazione *on-line*.

2. La comunicazione è contraddistinta da un numero identificativo e da un numero di protocollo attribuito in modo univoco su base annua dal sistema informativo della UIF.

3. Le modalità per l'adesione al sistema di comunicazione *on-line* e per la trasmissione delle informazioni saranno indicate in un apposito comunicato pubblicato nel sito internet della UIF.

4. Per agevolare le comunicazioni, le pubbliche amministrazioni possono richiedere alla UIF specifiche deroghe alle modalità di inoltro stabilite nel presente Capo.

Art. 4.

Contenuto della comunicazione

1. Il contenuto della comunicazione si articola in:

a) dati identificativi della comunicazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la comunicazione e la pubblica amministrazione;

b) elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;

c) elementi descrittivi, in forma libera, sull'operatività oggetto della comunicazione e sui motivi del sospetto;

d) eventuali documenti allegati.

2. Gli *standard* e le compatibilità informatiche da rispettare per la compilazione delle suddette sezioni informative sono riportati in comunicati pubblicati nel sito internet della UIF.

3. Il contenuto della comunicazione è soggetto a un duplice livello di controlli automatici effettuati dai sistemi informativi della UIF mediante funzionalità disponibili sul portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia. Il primo livello è a richiesta delle pubbliche amministrazioni; esso non comporta l'acquisizione dei dati da parte della UIF. Il secondo livello di controlli viene effettuato in fase di consegna della comunicazione. Tali controlli sono volti ad assicurare l'integrità e la compatibilità delle informazioni fornite, ma non possono assicurare la completezza della comunicazione.

Art. 5.

Dati identificativi della comunicazione

1. La comunicazione indica se nell'operatività è stato ravvisato il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

2. La comunicazione contiene il riferimento (numero identificativo o numero di protocollo) a eventuali comunicazioni ritenute collegate e il motivo del collegamento.

Art. 6.

Elementi informativi in forma strutturata

1. La comunicazione contiene dati strutturati concernenti le operazioni, i rapporti, i soggetti ai quali si riferisce l'attività amministrativa, i legami tra le operazioni e i rapporti, i legami tra le operazioni/i rapporti e i soggetti, i legami tra i soggetti.

2. La comunicazione contiene il riferimento ad almeno un'operazione e al soggetto cui questa è riferita.

3. La comunicazione può contenere il riferimento a più operazioni che appaiano tra loro funzionalmente o economicamente collegate. È consentito altresì riportare operazioni ritenute non sospette qualora necessarie per la comprensione dell'operatività descritta o del sospetto manifestato.

Art. 7.

Elementi descrittivi in forma libera

1. Gli elementi descrittivi dell'operatività si riferiscono necessariamente a soggetti e a operazioni presenti fra gli elementi informativi in forma strutturata di cui all'art. 6 delle presenti istruzioni.

2. Nella descrizione occorre fare riferimento al contesto economico finanziario, illustrando in modo esauriente e dettagliato i motivi del sospetto, ossia le ragioni che hanno indotto le pubbliche amministrazioni a sospettare l'operazione come collegata a riciclaggio o finanziamento del terrorismo e a effettuare la comunicazione. In particolare, deve risultare chiaramente il processo logico seguito dalle pubbliche amministrazioni nella valutazione delle anomalie rilevate nell'operatività oggetto della comunicazione.

3. Le informazioni, esposte in forma sintetica, devono risultare necessarie o utili alla comprensione dei collegamenti fra operazioni, rapporti e soggetti coinvolti, ed essere finalizzate a consentire, ove possibile, di ricostruire il percorso dei flussi finanziari individuati come sospetti, dall'origine all'impiego degli stessi.

4. Le pubbliche amministrazioni indicano se la comunicazione riguarda un numero limitato di operazioni ovvero attiene all'operatività complessiva posta in essere dal soggetto nell'arco temporale esaminato.

Art. 8.

Documenti allegati

1. I documenti che le pubbliche amministrazioni ritengano necessari ai fini della descrizione dell'operatività sospetta sono allegati alla comunicazione in formato elettronico.

2. I documenti rilevanti relativi alla comunicazione trasmessa sono comunque conservati a cura delle pubbliche amministrazioni per corrispondere alle richieste della UIF o degli organi investigativi.

Art. 9.

Comunicazione sostitutiva

1. Qualora siano riscontrati errori materiali o incongruenze nel contenuto di una comunicazione inviata ovvero si rilevi l'omesso riferimento di informazioni rilevanti in proprio possesso, si procede all'inoltro di una nuova comunicazione che sostituisce integralmente la precedente.

2. La comunicazione sostitutiva riporta:

a) il riferimento al numero di protocollo della comunicazione sostituita;

b) il contenuto integrale della comunicazione sostituita con i dati rettificati;

c) il motivo della sostituzione.

3. Una comunicazione sostitutiva deve essere effettuata anche quando ne faccia richiesta la UIF a seguito del riscontro, dopo la fase di acquisizione, di errori materiali, di incongruenze o di lacune informative nel contenuto della comunicazione.

Art. 10.

Collegamento tra comunicazioni

1. Deve essere indicato il collegamento tra più comunicazioni, qualora:

siano ravvisate connessioni tra operazioni sospette, anche imputabili a soggetti diversi;

si ritenga che l'operazione sospetta costituisca una continuazione di operazioni precedentemente comunicate;

debbano trasmettersi ulteriori documenti in ordine a un'operazione già comunicata.

Capo III

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 11.

Rapporti con la UIF

1. Le pubbliche amministrazioni individuano, con provvedimento formalizzato, un «gestore» quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF.

2. Al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, la UIF considera quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e i relativi approfondimenti la persona individuata quale «gestore» e la connessa struttura organizzativa indicate in sede di adesione al sistema di comunicazione *on-line*.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. Le presenti istruzioni vengono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Esse saranno aggiornate periodicamente al fine di integrare gli indicatori di anomalia per l'individuazione delle operazioni sospette, tenendo conto dell'articolazione delle pubbliche amministrazioni e degli esiti della mappatura e valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui all'art. 10, comma 3, del decreto antiriciclaggio; le istruzioni saranno altresì modificate in relazione agli eventuali adattamenti resi necessari dai provvedimenti adottati dal CSF.

2. I comunicati che riportano istruzioni operative sul contenuto della comunicazione, sul tracciato elettronico nonché sull'accesso e sull'utilizzo della procedura sono pubblicati e periodicamente aggiornati sul sito internet della UIF.

Roma, 23 aprile 2018

Il direttore: CLEMENTE

ALLEGATO
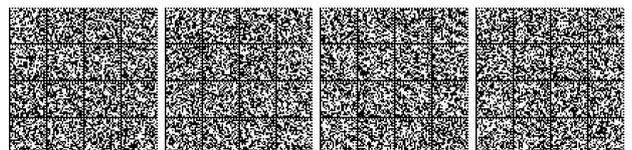
A. Indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione

1. Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio[1], ovvero opera con controparti situate in tali Paesi, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese la cui legislazione non consente l'identificazione dei nominativi che ne detengono la proprietà o il controllo.

Il soggetto cui è riferita l'operazione risiede in una zona o in un territorio notoriamente considerati a rischio, in ragione tra l'altro dell'elevato grado di infiltrazione criminale, di economia sommersa o di degrado economico-istituzionale.

Il soggetto cui è riferita l'operazione risiede ovvero opera con controparti situate in aree di conflitto o in Paesi che notoriamente finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche, ovvero in zone limitrofe o di transito rispetto alle predette aree.

Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documenti (quali, ad esempio, titoli o certificati), specie se di dubbia autenticità, attestanti l'esistenza di cospicue disponibilità economiche o finanziarie in Paesi terzi ad alto rischio.

Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio ovvero attinenti a beni ubicati nei suddetti Paesi.

2. Il soggetto cui è riferita l'operazione fornisce informazioni palesemente inesatte o del tutto incomplete o addirittura false ovvero si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione, in assenza di plausibili giustificazioni.

Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documentazione che appare falsa o contraffatta ovvero contiene elementi del tutto difformi da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti o presenta comunque forti elementi di criticità o di dubbio.

Il soggetto cui è riferita l'operazione, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all'operazione, rinuncia a eseguirla.

Il soggetto cui è riferita l'operazione rifiuta di ovvero è reticente a fornire informazioni o documenti concernenti aspetti molto rilevanti, specie se attinenti all'individuazione dell'effettivo beneficiario dell'operazione.

3. Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale ovvero con persone politicamente esposte[2] o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o ad altri provvedimenti di sequestro.

---

[1] Paesi non appartenenti all'Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva (UE) 2015/849.

[2] Le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come elencate dall'art. 1, comma 2, lettera dd), del decreto antiriciclaggio.
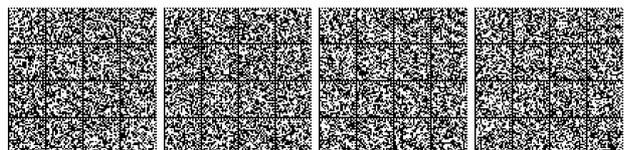
Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, nazionale o locale.

Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa che è connessa a vario titolo a una persona con importanti cariche pubbliche a livello domestico e che improvvisamente registra un notevole incremento del fatturato a livello nazionale o del mercato locale.

Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo o comunque notoriamente riconducibili ad ambienti del radicalismo o estremismo.

Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, partecipata da soci ovvero con amministratori di cui è nota la sottoposizione a procedimenti penali o a misure di prevenzione o che sono censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, ovvero notoriamente contigui a questi.

Il soggetto cui è riferita l'operazione intrattiene rilevanti rapporti finanziari con fondazioni, associazioni, altre organizzazioni *non profit* ovvero organizzazioni non governative, riconducibili a persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o a provvedimenti di sequestro, a persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, ovvero a soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo.

Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato con organizzazioni *non profit* ovvero con organizzazioni non governative che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad esempio la condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la titolarità di molteplici rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti.

4. Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificiosamente complessi od opachi e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da strutture societarie opache (desumibili, ad esempio, da visure nei registri camerali) ovvero si avvale artificiosamente di società caratterizzate da catene partecipative complesse nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, *trust*, fiduciarie, fondazioni, *international business company*.

Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da ripetute e/o improvvise modifiche nell'assetto proprietario, manageriale (ivi compreso il "direttore tecnico") o di controllo dell'impresa.

Il soggetto cui è riferita l'operazione è di recente costituzione, effettua una intensa operatività finanziaria, cessa improvvisamente l'attività e viene posto in liquidazione.

Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, controllata o amministrata da soggetti che appaiono come meri prestanome.

Il soggetto che effettua ripetute richieste di operazioni mantiene invariati gli assetti gestionali e/o la propria operatività, nonostante sia un'azienda sistematicamente in perdita o comunque in difficoltà finanziaria.

Il soggetto cui è riferita l'operazione mostra di avere scarsa conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione, ovvero è accompagnato da altri soggetti che si mostrano interessati all'operazione, generando il sospetto di agire non per conto proprio ma di terzi.
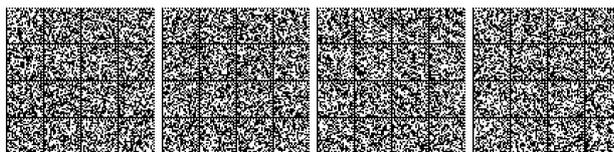
B. Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni.

5. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con oggetto o scopo del tutto incoerente con l'attività o con il complessivo profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione o dell'eventuale gruppo di appartenenza, desumibile dalle informazioni in possesso o comunque rilevabili da fonti aperte, in assenza di plausibili giustificazioni.

Acquisto di beni o servizi non coerente con l'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se seguito da successivo trasferimento del bene o servizio in favore di società appartenenti allo stesso gruppo, in mancanza di corrispettivo.

Impiego di disponibilità che appaiono del tutto sproporzionate rispetto al profilo economico-patrimoniale del soggetto (ad esempio, operazioni richieste o eseguite da soggetti con "basso profilo fiscale" o che hanno omesso di adempiere agli obblighi tributari).

Operazioni richieste o effettuate da organizzazioni *non profit* ovvero da organizzazioni non governative che, per le loro caratteristiche (ad esempio tipologie di imprese beneficiarie o aree geografiche di destinazione dei fondi), risultano riconducibili a scopi di finanziamento del terrorismo ovvero manifestamente incoerenti con le finalità dichiarate o comunque proprie dell'ente in base alla documentazione prodotta, specie se tali organizzazioni risultano riconducibili a soggetti che esercitano analoga attività a fini di lucro.

Operazioni richieste o effettuate da più soggetti recanti lo stesso indirizzo ovvero la medesima domiciliazione fiscale, specie se tale indirizzo appartiene anche a una società commerciale e ciò appare incoerente rispetto all'attività dichiarata dagli stessi.

Richiesta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.

Offerta di polizze di assicurazione relative ad attività sanitaria da parte di agenti o *brokers* operanti in nome e/o per conto di società estere, anche senza succursali in Italia, a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli praticati nel mercato.

6. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni prive di giustificazione commerciale con modalità inusuali rispetto al normale svolgimento della professione o dell'attività, soprattutto se caratterizzate da elevata complessità o da significativo ammontare, qualora non siano rappresentate specifiche esigenze.

Frequente e inconsueto rilascio di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti ovvero utilizzo di indirizzi, anche postali, diversi dal domicilio, dalla residenza o dalla sede, o comunque ricorso ad altre forme di domiciliazione di comodo.

Frequente richiesta di operazioni per conto di uno o più soggetti terzi, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente documentate.

Estinzione anticipata e inaspettata, in misura totale o parziale, dell'obbligazione da parte del soggetto cui è riferita l'operazione.

Richiesta di estinzione di un'obbligazione effettuata da un terzo estraneo al rapporto negoziale, in assenza di ragionevoli motivi o di collegamenti con il soggetto cui è riferita l'operazione.

Improvviso e ingiustificato intervento di un terzo a copertura dell'esposizione del soggetto cui è riferita l'operazione, specie laddove il pagamento sia effettuato in un'unica soluzione ovvero sia stato concordato in origine un pagamento rateizzato.

Presentazione di garanzie personali rilasciate da parte di soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati allo svolgimento dell'attività di prestazione di garanzie.

7. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con configurazione illogica ed economicamente o finanziariamente svantaggiose, specie se sono previste modalità eccessivamente complesse od onerose, in assenza di plausibili giustificazioni.

Richiesta a una Pubblica amministrazione dislocata in località del tutto estranea all'area di interesse dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se molto distante dalla residenza, dal domicilio o dalla sede effettiva.

Richiesta di modifica delle condizioni o delle modalità di svolgimento dell'operazione, specie se tali modifiche comportano ulteriori oneri a carico del soggetto cui è riferita l'operazione.

Richiesta di esecuzione in tempi particolarmente ristretti a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alle condizioni economiche.

Acquisto o vendita di beni o servizi di valore significativo (ad esempio, beni immobili e mobili registrati; società; contratti; brevetti; partecipazioni) effettuate a prezzi palesemente sproporzionati rispetto ai correnti valori di mercato o al loro prevedibile valore di stima.

Operazioni ripetute, di importo significativo, effettuate in contropartita con società che risultano costituite di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l'attività del soggetto che richiede o esegue l'operazione (ad esempio, nel caso di rapporti ripetuti fra appaltatori e subappaltatori "di comodo").

Richiesta di accredito su rapporti bancari o finanziari sempre diversi.

Proposta di regolare sistematicamente i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione.

Ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, contratti per persona da nominare o a intestazioni fiduciarie, specie se aventi ad oggetto diritti su beni immobili o partecipazioni societarie.

C. Indicatori specifici per settore di attività

Settore appalti e contratti pubblici[3]

Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, specie se non programmati, in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnico-realizzativi, organizzativi e gestionali) con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell'impresa, ovvero con una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione.

Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture in assenza di qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale e alla località di svolgimento della prestazione.

Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante è a sua volta riunito, raggruppato o consorziato.

Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici.

Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilità dei mezzi facenti capo all'impresa avvalsa, necessari all'esecuzione dell'appalto, ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma l'eccessiva onerosità ovvero l'irragionevolezza.

Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni

[3] Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto anche dei criteri indicati nell'articolo 2, comma 7, delle presenti istruzioni.
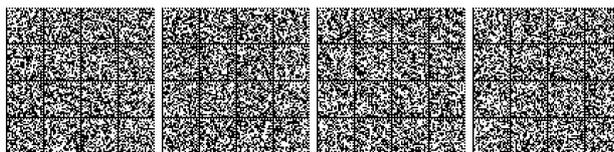
di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società, prive di giustificazione.

Presentazione di offerta con un ribasso sull'importo a base di gara particolarmente elevato nei casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ovvero che risulta anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione appaltante, specie se il contratto è caratterizzato da complessità elevata.

Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell'ambito di procedure di gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione particolarmente stringenti e un costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all'importo del contratto, specie se il bando di gara è stato modificato durante il periodo di pubblicazione.

Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto, non giustificati dalla necessità di evitare soluzioni di continuità di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura di gara.

Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata.

Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non giustificato in relazione alla loro funzionalità, possibilità tecnica o convenienza economica.

Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture, in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un significativo incremento dell'importo contrattuale.

Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non giustificate operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società.

Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge.

Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto, effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari aventi nell'oggetto sociale l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione, salva la preventiva accettazione, da parte della stazione appaltante, contestuale alla stipula del contratto.

Previsione nei contratti di concessione o di finanza di progetto di importo superiore alle soglie comunitarie e di un termine di realizzazione di lunga durata, soprattutto se superiore a 4 anni, a fronte anche delle anticipazioni finanziarie effettuate dal concessionario o promotore.

Esecuzione delle attività affidate al contraente generale direttamente o per mezzo di soggetti terzi in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa tecnico-realizzativa e finanziaria.

Aggiudicazione di sponsorizzazioni tecniche di utilità e/o valore complessivo indeterminato o difficilmente determinabile, con individuazione, da parte dello *sponsor*, di uno o più soggetti esecutori, soprattutto nel caso in cui questi ultimi coincidano con raggruppamenti costituiti da un elevato numero di partecipanti o i cui singoli partecipanti sono, a loro volta, riuniti, raggruppati o consorziati, specie se privi dei prescritti requisiti di qualificazione per la progettazione e l'esecuzione.

Esecuzione della prestazione oggetto della sponsorizzazione mediante il ricorso a subappalti oltre i limiti imposti per i contratti pubblici ovvero mediante il ripetuto ricorso a sub affidamenti, specie se in reiterata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite dall'amministrazione in ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione del contratto.
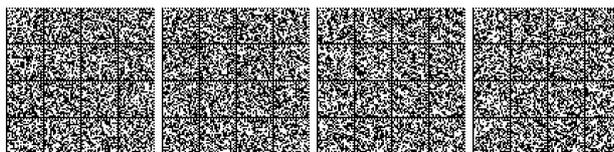
Settore finanziamenti pubblici[4]

Richiesta di finanziamento pubblico incompatibile con il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione.

Richiesta di finanziamenti pubblici effettuata anche contestualmente da più società appartenenti allo stesso gruppo, dietro prestazione delle medesime garanzie.

Utilizzo di finanziamenti pubblici con modalità non compatibili con la natura e lo scopo del finanziamento erogato.

Costituzione di società finalizzata esclusivamente alla partecipazione a bandi per l'ottenimento di agevolazioni finanziarie, specie se seguita da repentine modifiche statutarie e, in particolare, da cospicui aumenti di capitale, cambiamenti di sede ovvero da trasferimenti d'azienda.

Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di soggetti giuridici aventi il medesimo rappresentate legale, uno o più amministratori comuni, ovvero riconducibili al medesimo titolare effettivo o a persone collegate (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato).

Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di società costituite in un arco temporale circoscritto, specie se con uno o più soci in comune.

Richiesta di agevolazioni finanziarie previste da differenti disposizioni di legge da parte di più società facenti parte dello stesso gruppo, in assenza di plausibili giustificazioni.

Richiesta di agevolazioni finanziarie presentate da professionisti o procuratori che operano o sono domiciliati in località distanti dal territorio in cui sarà realizzata l'attività beneficiaria dell'agevolazione, specie se i predetti soggetti operano come referenti di più società richiedenti interventi pubblici.

Presentazione di dichiarazioni relative alla dimensione aziendale dell'impresa necessaria per ottenere le agevolazioni pubbliche che appaiono false o carenti di informazioni rilevanti.

Estinzione anticipata di finanziamento agevolato con utilizzo di ingenti somme che appaiono non compatibili con il profilo economico del soggetto finanziato.

Settore immobili e commercio

Disponibilità di immobili o di altri beni di pregio da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività, ovvero in assenza di legami fra il luogo in cui si trovano i beni e il soggetto cui è riferita l'operazione.

> Acquisto di beni immobili per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole *deficit* patrimoniale.
>
> Acquisto e vendita di beni immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se sia riscontrabile un'ampia differenza tra il prezzo di vendita e di acquisto.
>
> Ripetuti acquisti di immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco temporale, in assenza di ricorso a mutui immobiliari o ad altre forme di finanziamento.
>
> Operazioni di acquisto e vendita di beni o attività tra società riconducibili allo stesso gruppo.

Svolgimento di attività commerciali soggette a comunicazioni o ad autorizzazioni da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività ovvero in assenza di legami con il luogo in cui si svolge l'attività.

> Acquisto di licenze di commercio per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole *deficit* patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione.

---

[4] Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto anche dei criteri indicati nell'articolo 2, comma 7, delle presenti istruzioni.
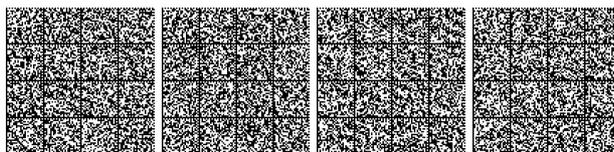
Richieste di licenze di commercio da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole *deficit* patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione.
Ripetute cessioni di licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se per importi molto differenti.
Ripetuti subentri in licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo ovvero frequente affitto o subaffitto di attività.
Ripetuto rilascio di licenze commerciali senza avvio dell'attività produttiva.

18A07364

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determina PPA 932/2018 del 16 ottobre 2018, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pharepa».

Nell'estratto della determina PPA 932/2018 del 16 ottobre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 261, del 9 novembre 2018,

ove si legge:

Titolare A.I.C.: Konpharma S.r.l.,

leggasi:

Titolare A.I.C.: Pharmatex S.r.L.

Decorrenza di efficacia del presente avviso: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A07386

AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

Comunicato relativo al differimento al 31 dicembre 2018 del termine previsto dagli artt. 8 e 9 delle Circolari AgID n. 2/2018 «Criteri per la qualificazione dei *Cloud Service Provider* per la PA» e n. 3/2018 «Criteri per la qualificazione di servizi SaaS per il *Cloud* della PA».

Si comunica che il termine del 20 novembre 2018, previsto dagli articoli 8 e 9 delle circolari AgID n. 2 e n. 3 del 9 aprile 2018 recanti rispettivamente «Criteri per la qualificazione dei *Cloud Service Provider* per la PA» e «Criteri per la qualificazione di servizi SaaS per il *Cloud* della PA», è differito al 31 dicembre 2018.

Pertanto, le amministrazioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni acquisiscono servizi SaaS qualificati e pubblicati nel *Marketplace Cloud* della PA a decorrere dal 1° gennaio 2019.

18A07365

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE

Avviso relativo all'adozione da parte della Conferenza istituzionale permanente del 14 dicembre 2017 delle deliberazioni n. 1 «Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale» e n. 2 «Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale».

Si rende noto che, nell'ambito delle attività di attuazione della direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 recante «Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque», la Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, nella seduta del 14 dicembre 2017, ha adottato le seguenti deliberazioni:

delibera n. 1: «Direttiva per la valutazione ambientale *ex ante* delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino meridionale»;

delibera n. 2: «Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino meridionale».

Le deliberazioni ed i relativi allegati sono disponibili sul sito web istituzionale www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it

Le disposizioni delle citate deliberazioni, concorrendo all'attuazione della direttiva 2000/60/CE al raggiungimento e/o mantenimento degli obiettivi ambientali dei Piani di gestione delle acque afferenti al distretto idrografico dell'Appennino meridionale, sono immediatamente vincolanti nel distretto idrografico dell'Appennino meridionale ai sensi dell'art. 65, commi 7 e 8 del decreto legislativo n. 152/2006.

Copia del presente avviso verrà pubblicato rispettivamente nei Bollettini Ufficiali delle Regioni interessate.

18A07358
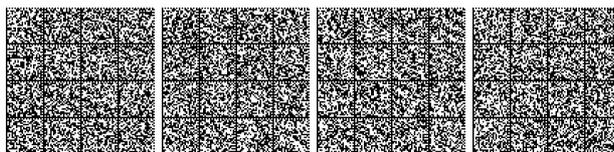
BANCA D'ITALIA

Riforma organizzativa della Vigilanza della Banca d'Italia Procedimenti amministrativi e provvedimenti normativi

Con delibera del Consiglio Superiore della Banca d'Italia del 26 ottobre 2018 è stata approvata la riforma organizzativa riguardante gli assetti e le modalità per l'esercizio dell'attività di vigilanza svolte dal Dipartimento vigilanza bancaria e finanziaria dell'amministrazione centrale e dalla rete territoriale.

La riforma è diretta a rafforzare la partecipazione ai processi decisionali del *Single supervisory mechanism*, il coordinamento con le altre Autorità di vigilanza, a presidiare l'innovazione finanziaria e a sostenere l'efficacia dell'azione di vigilanza sul territorio.

La riforma organizzativa ha decorrenza dal 19 novembre 2018 e determina, tra l'altro, lo spostamento di alcune competenze amministrative tra strutture dell'amministrazione centrale e tra queste e la rete territoriale, oltre alla ridenominazione del Servizio coordinamento e rapporti con l'esterno della vigilanza (CRE) in Servizio rapporti istituzionali di vigilanza (RIV).

In ragione di ciò, con il presente provvedimento si procede ad aggiornare al nuovo assetto organizzativo: *i)* i criteri per l'individuazione delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi in materia di vigilanza (par. 1); *ii)* i riferimenti alle strutture organizzative della vigilanza contenuti nella normativa della Banca d'Italia diversa da quella concernente i procedimenti amministrativi (par. 2).

1. Individuazione delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi in materia di vigilanza

L'art. 9 del provvedimento del 25 giugno 2008 (1), così come successivamente modificato dai provvedimenti della Banca d'Italia del 21 gennaio 2014 (2), del 4 novembre 2014 (3) e del 22 settembre 2015 (4), (di seguito: «il regolamento»), rinvia, per l'individuazione delle strutture responsabili di ciascun procedimento amministrativo o fase procedimentale in materia di vigilanza, all'elenco allegato al regolamento stesso.

Nel nuovo assetto organizzativo, il riparto di funzioni tra le strutture dell'amministrazione centrale e quelle della rete territoriale aventi compiti di vigilanza tiene conto della necessità, per ragioni di efficacia ed efficienza dell'attività, di attribuire: *a)* al Servizio RIV, che svolge funzioni trasversali all'interno del Dipartimento, i procedimenti riguardanti l'accesso degli intermediari al mercato bancario e finanziario; *b)* al Servizio supervisione intermediari finanziari (SIF), o alle unità organizzative responsabili della vigilanza consolidata sui gruppi, le competenze di supervisione sulle società fiduciarie a seconda che esse appartengano o meno a gruppi; *c)* alle filiali della Banca le competenze per alcune Società di gestione del risparmio (SGR) e Società di investimento a capitale fisso (SICAF), individuate sulla base di criteri operativo-dimensionali, nonché le competenze per le filiali di banche comunitarie meno significative e per quelle che non rientrano nel Meccanismo di vigilanza unico. Gli intermediari e le relative strutture di vigilanza competenti sono consultabili nell'applicazione telematica «Albi ed elenchi di vigilanza» disponibile sul sito internet della Banca d'Italia (5).

Alla luce delle innovazioni organizzative sopra richiamate, si individuano le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi della Banca d'Italia in materia di vigilanza bancaria e finanziaria secondo i seguenti criteri:

1) i riferimenti al Servizio CRE, contenuti nel regolamento e nel relativo elenco si intendono effettuati al Servizio RIV;

2) i procedimenti e le fasi procedimentali in materia di accesso al mercato bancario e finanziario, contenuti nel regolamento e nel relativo elenco per i quali è responsabile il Servizio regolamentazione e analisi macroprudenziale (RAM) (6), sono attribuiti al Servizio RIV;

---

(1) Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.

(2) Riforma organizzativa della Vigilanza della Banca d'Italia. Procedimenti amministrativi e provvedimenti normativi.

(3) Entrata in funzione del Single Supervisory Mechanism. Effetti sui procedimenti amministrativi di vigilanza di competenza della Banca d'Italia.

(4) Istituzione dell'Unità di risoluzione e gestione delle crisi: procedimenti amministrativi e provvedimenti normativi.

(5) Cfr. https://infostat.bancaditalia.it/GIAVAInquiry-public/ng

(6) Procedimenti amministrativi e fasi procedimentali relativi: a) all'autorizzazione all'attività bancaria e ai connessi servizi d'investimento; b) all'autorizzazione alla costituzione e/o all'attività di intermediari non bancari (SGR, SICAV, SICAF, Confidi, IP, IMEL, intermediari finanziari, ex art. 106 TUB); c) all'autorizzazione all'iscrizione nella sezione separata dell'albo, ex art. 106 TUB delle società fiduciarie, ai sensi dell'art. 199, secondo comma, TUF); d) all'autorizzazione allo stabilimento della prima succursale e alla prestazione di servizi senza stabilimento di banche extracomunitarie; e) all'autorizzazione all'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento da parte di banche e IMEL comunitari non insediati; f) all'autorizzazione allo stabilimento della prima succursale e alla prestazione di servizi senza stabilimento di banche, IMEL, IP e società di gestione comunitarie; g) al rilascio del parere alla Consob per l'autorizzazione all'esercizio di servizi e attività di investimento di SIM e delle imprese di investimento estere.

3) la responsabilità dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedimentali di vigilanza prudenziale riguardanti:

a) società fiduciarie autorizzate e iscritte in una sezione separata dell'albo *ex* art. 106 TUB, ai sensi dell'art. 199, secondo comma, TUF (7), attualmente facenti capo al Servizio tutela dei clienti e antiriciclaggio (TCA), viene ora attribuita: *i)* per le società che non appartengono a gruppi, al Servizio SIF; *ii)* per le società appartenenti a gruppi, all'unità organizzativa responsabile della vigilanza consolidata sul gruppo di appartenenza (8);

b) SGR e SICAF (9), attualmente attribuita al Servizio SIF, viene ripartita tra il Servizio SIF e le filiali conferendo a queste ultime le competenze di vigilanza sugli intermediari indicati nell'accluso elenco individuati sulla base di criteri operativo-dimensionali;

c) filiali di banche estere, prevista in capo al Servizio supervisione bancaria 1 (SB1), viene ripartita tra il Servizio SB1 e le filiali. In particolare, viene attribuita al Servizio SB1 la responsabilità dei procedimenti di vigilanza prudenziale che riguardano banche comunitarie significative e banche extracomunitarie e alle Filiali la responsabilità dei procedimenti di vigilanza prudenziale che riguardano banche comunitarie non significative e banche comunitarie che non rientrano nel Meccanismo di vigilanza unico;

4) per i casi in cui l'elenco allegato al regolamento indichi più unità organizzative in alternativa, per l'individuazione dell'unità organizzativa responsabile per ciascun intermediario è necessario fare riferimento alle informazioni contenute nell'applicazione telematica «Albi ed elenchi di vigilanza» disponibile sul sito internet della Banca d'Italia.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai procedimenti amministrativi e alle fasi procedimentali di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria non censiti nell'elenco allegato al regolamento, ma disciplinati in successivi provvedimenti dell'istituto.

Nei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 19 novembre 2018 subentra l'unità organizzativa responsabile in base ai criteri stabiliti dalle presenti disposizioni. La variazione dell'unità responsabile sarà comunicata individualmente alle parti coinvolte nel procedimento.

La ridenominazione del Servizio CRE in Servizio RIV, che comporta solo un cambio di denominazione dell'unità organizzativa responsabile, si intende comunicata con la pubblicazione sul sito internet della Banca d'Italia del presente provvedimento.

2. Riferimenti alle strutture della vigilanza contenuti nei provvedimenti normativi e a carattere generale della Banca d'Italia

In relazione alle modifiche dell'assetto organizzativo richiamate, con il presente provvedimento si procede altresì ad aggiornare i riferimenti alle strutture organizzative della vigilanza contenuti nella normativa della Banca d'Italia diversa da quella concernente i procedimenti amministrativi relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria.

Si dispone pertanto che, a decorrere dal 19 novembre 2018, nei provvedimenti normativi o a carattere generale della Banca d'Italia in materia di vigilanza bancaria e finanziaria - ivi compresi i regolamenti, le circolari e le comunicazioni - ogni riferimento alle strutture organizzative del Dipartimento vigilanza bancaria e finanziaria e alle responsabilità in materia di procedimenti amministrativi di vigilanza deve tener altresì conto delle indicazioni fornite dal presente provvedimento.

Con specifico riferimento alle disposizioni della Banca d'Italia in materia di sanzioni amministrative (10), a decorrere dal 19 novembre 2018 ogni riferimento al Servizio CRE si intende effettuato al Servizio RIV e l'indirizzo di posta elettronica certificata cre@pec.bancaditalia.it è sostituito dall'indirizzo riv@pec.bancaditalia.it

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2018

Il Governatore: VISCO

---

(7) Circolare della Banca d'Italia, n. 288, del 3 aprile 2015, Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari, e successive modificazioni e integrazioni.

(8) Servizio supervisione bancaria 1 (SB1), per i gruppi bancari significativi; Servizio supervisione bancaria 2 (SB2), per i gruppi bancari meno significativi; Servizio supervisione intermediari finanziari (SIF), per i gruppi di SIM.

(9) Provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015, Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, e successive modificazioni e integrazioni.

(10) Provvedimento del 18 dicembre 2012, recante «Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa», e successive modifiche e integrazioni.
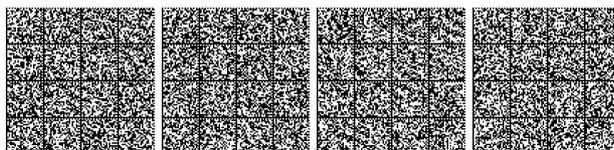
Elenco delle Società di gestione del risparmio (SGR) e Società di investimento a capitale fisso (SICAF) rientranti nella competenza delle Filiali della Banca d'Italia

CODICE ABI	DENOMINAZIONE	GRUPPO DI APPARTENENZA	FILIALE COMPETENTE
15053	STAR CAPITAL SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15075	ZENIT SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15078	ACOMEA SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15079	ALICANTO CAPITAL SGR SPA		FILIALE DI MILANO
15091	INIZIATIVA GESTIONE INVESTIMENTI SGR SPA		FILIALE DI MILANO
15110	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR S.P.A.		FILIALE DI ROMA SEDE
15123	AGORA INVESTMENTS SGR S.P.A.		FILIALE DI ROMA SEDE
15134	ACCADEMIA SGR SPA		FILIALE DI MILANO
15136	ASSIETTA PRIVATE EQUITY SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15137	HEDGE INVEST SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15140	INVESTITORI SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15145	UBS ASSET MANAGEMENT (ITALIA) SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15150	PRIVATE EQUITY PARTNERS SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15153	NEXTAM PARTNERS SGR SPA	GRUPPO SIM NEXTAM PARTNERS	FILIALE DI MILANO
15155	MORGAN STANLEY SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15163	FINLOMBARDA GESTIONI SGR S.P.A.	GRUPPO FIN. FINLOMBARDA	FILIALE DI MILANO
15172	GLOBAL SELECTION SGR S.P.A.	GRUPPO SIM CERESIO ITALIA	FILIALE DI MILANO
15181	PRINCIPIA SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15184	FONDACO SGR SPA		FILIALE DI TORINO
15187	WISE VENTURE SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15200	GAM (ITALIA) SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15205	PROGRESSIO SGR SPA		FILIALE DI MILANO
15207	SYNERGO SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15209	ALTO PARTNERS SGR SPA		FILIALE DI MILANO
15214	ADVANCED CAPITAL SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15221	REAM SGR S.P.A.		FILIALE DI TORINO
15223	INNOGEST SGR S.P.A.		FILIALE DI TORINO
15225	STYLE CAPITAL SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15231	SAVILLS INVESTMENT MANAGEMENT SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
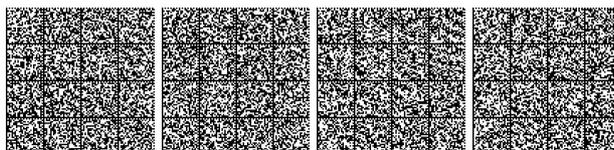
15234	VER CAPITAL SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15237	CONSILIUM SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15239	I2 CAPITAL PARTNERS SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15242	KRYALOS SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15243	EMISYS CAPITAL S.G.R. P.A.		FILIALE DI MILANO
15250	8A+ INVESTIMENTI SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15252	PM & PARTNERS SGR S.P.A.		FILIALE DI ROMA SEDE
15254	RIELLO INVESTIMENTI PARTNERS SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15258	CBRE GLOBAL INVESTORS SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15261	OPERA SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15268	NEM SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15273	AKSIA GROUP SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15279	NAMIRA SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15280	AMBIENTA SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15290	HAT ORIZZONTE SGR S.P.A.		FILIALE DI Milano
15293	ANTHILIA CAPITAL PARTNERS SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15294	SISTAN SGR S.P.A.		FILIALE DI ROMA SEDE
15296	CHARME CAPITAL PARTNERS SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15299	EUROPA RISORSE SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15306	ARCADIA SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15309	AMBER CAPITAL ITALIA SGR SPA		FILIALE DI MILANO
15310	ALKIMIS SGR SPA		FILIALE DI MILANO
15311	SATOR IMMOBILIARE SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15316	CARLYLE REAL ESTATE SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15324	ANTIRION SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15330	ARMONIA SGR SPA		FILIALE DI ROMA SEDE
15331	ZEPHIR CAPITAL PARTNERS SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15332	PANAKES PARTNERS SGR SPA		FILIALE DI MILANO
15333	OLTRE II SICAF EUVECA SPA		FILIALE DI MILANO
15334	FONDO ITALIANO PER L'EFFICIENZA ENERGETICA SGR SPA - (FIEE)		FILIALE DI ROMA SEDE
15336	AVM GESTIONI SGR S.P.A. GESTORE EUVECA		FILIALE DI MILANO
15337	P101 SGR S.P.A. - GESTORE EUVECA		FILIALE DI MILANO
15338	PROGRAMMA 101 SICAF S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15339	4AIM SICAF		FILIALE DI MILANO
15340	UNITED VENTURES SGR SPA		FILIALE DI MILANO
15341	UNITED VENTURES ONE SICAF EUVECA SPA		FILIALE DI MILANO
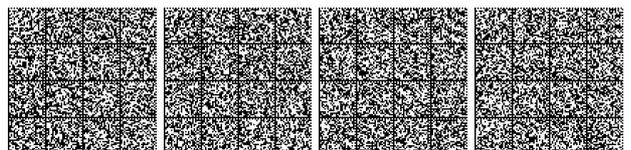
15342	PRIMOMIGLIO SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15344	PRAESIDIUM SGR		FILIALE DI MILANO
15345	INSEC EQUITY PARTNERS SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15346	SIPAREX INVESTIMENTI 2 SICAF S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15347	ECF SICAF S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15348	HAT SICAF SPA		FILIALE DI MILANO
15349	B4 INVESTIMENTI SGR SPA		FILIALE DI ROMA SEDE
15350	B4 HOLDING I SICAF SPA		FILIALE DI ROMA SEDE
15351	GARNELL SGR SPA		FILIALE DI MILANO
15352	WINCH ITALIA SICAF S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15355	VALUE FIRST SICAF S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15357	SILVER FIR CAPITAL SGR SPA		FILIALE DI MILANO
15358	SPRINGROWTH SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15359	SELECTIV CORE ITALY SICAF SPA		FILIALE DI MILANO
15360	OPEN CAPITAL PARTNERS SGR SPA		FILIALE DI MILANO
15361	GREEN STONE SICAF S.P.A.		FILIALE DI ROMA SEDE
15363	ART SGR SPA		FILIALE DI MILANO
15364	CAPITOL ONE EUVECA SICAF SPA		FILIALE DI ROMA SEDE
15365	MILANO INVESTMENT PARTNERS SGR SPA		FILIALE DI MILANO
15366	AEW ECR ITALY SICAF P.A.		FILIALE DI MILANO
15367	ITALIAN SERVICES SICAF S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15368	REALSTEP SICAF		FILIALE DI MILANO
15369	VENTURE CAPITAL PARTNERS SGR SPA		FILIALE DI MILANO
15370	FENERA & PARTNERS SGR S.P.A.		FILIALE DI TORINO
15371	AUGENS S.G.R. S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15373	AREEF 1 SICAF S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15374	ELOF ITALY MANAGEMENT SPA		FILIALE DI MILANO
15375	ERF SICAF		FILIALE DI MILANO
15377	FORMA I SICAF SPA		FILIALE DI MILANO
15378	AVANZI SICAF EUVECA SPA		FILIALE DI MILANO
15379	ASITALIA SICAF		FILIALE DI MILANO
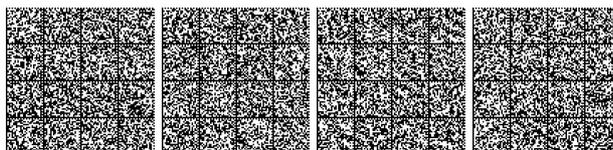
18A07353

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di F.I.S. Factoring Investimenti Servizi Finanziari S.p.A.

Con provvedimento del 26 ottobre 2018 la Banca d'Italia ha disposto, ai sensi dell'art. 113-*ter*, comma 1, lettera *a)* e *b)*, del decreto legislativo n. 385/1993 (TUB), la revoca dell'autorizzazione di F.I.S. Factoring investimenti servizi finanziari S.p.A., società finanziaria con sede in Bergamo, all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico ai sensi degli articoli 106 e seguenti del TUB.

18A07354

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo ai libretti di risparmio postale Smart

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, si rende noto che – a decorrere dal 19 novembre 2018 – è introdotta la possibilità di richiedere l'apertura del libretto Smart, monointestato ed in forma dematerializzata, mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza rese disponibili tempo per tempo da Poste Italiane attraverso il sito www.poste.it

A partire dalla medesima data, le nuove condizioni generali di contratto sono disponibili in forma integrale sul sito internet www.poste.it

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione i fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali, sul sito internet della CDP S.p.A. www.cdp.it e sul sito internet www.poste.it

18A07411

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso pubblico per la concessione in uso temporaneo e non esclusivo degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi della Polizia di Stato.

Com'è noto, nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2018 - Serie generale - è stato pubblicato il «Regolamento recante l'individuazione delle denominazioni e degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi in uso esclusivo alla Polizia di stato e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché modalità attuative ai fini della loro concessione in uso temporaneo a terzi», approvato con decreto interministeriale del 19 settembre 2017, n. 215, entrato in vigore il 25 gennaio 2018.

Dalla data di entrata in vigore del citato regolamento non è più possibile produrre e commercializzare prodotti appartenenti alle varie categorie merceologiche, individuate secondo la classificazione internazionale prevista dall'accordo di Nizza del 1957 (denominata «Classificazione di Nizza»), che rechino i segni distintivi in uso esclusivo alla Polizia di Stato, senza che il Dipartimento della pubblica sicurezza ne abbia consentito l'uso temporaneo in concessione ai licenziatari, pena le conseguenti sanzioni civili e penali previste dalla normativa vigente.

La produzione di beni che recano segni distintivi della Polizia di Stato avvenuta prima del 25 gennaio 2018, data di entrata in vigore del citato decreto 19 settembre 2017, n. 215, e la produzione e commercializzazione avvenute dopo l'entrata in vigore della menzionata normativa e sino alla data di pubblicazione del presente comunicato, possono essere oggetto di concessione in sanatoria, a titolo oneroso, rilasciata dal Dipartimento della pubblica sicurezza, per l'utilizzo non esclusivo, a fini commerciali, dei predetti segni distintivi, su richiesta degli operatori economici interessati previa presentazione di apposita istanza di adesione all'avviso pubblico che sarà pubblicato sui siti istituzionali del Ministero dell'interno e della Polizia di Stato trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente comunicato.

Per l'adesione all'avviso pubblico, sul sito istituzionale del Ministero dell'interno all'indirizzo http://www.interno.gov.it/it e sul sito istituzionale della Polizia di Stato https://www.poliziadistato.it sono indicate nel dettaglio le modalità per ottenere la concessione in uso temporaneo ed a titolo oneroso degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi della Polizia di Stato.

La relativa autorizzazione è rilasciata, a titolo oneroso, per la durata di un anno e per un numero determinato di prodotti.

18A07352

Avviso relativo alla pubblicazione sul sito istituzionale del decreto n. 213 del 13 settembre 2018, concernente l'approvazione dei requisiti degli organismi formatori, del programma e delle modalità di effettuazione dei corsi di addestramento rivolti al personale addetto alle operazioni di carico e scarico di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e di biogas, ai sensi del paragrafo 6.1 dell'allegato al decreto del Ministro dell'Interno 3 febbraio 2016.

Si comunica che è stato adottato il decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 213 del 13 settembre 2018, concernente l'approvazione dei requisiti degli organismi formatori, del programma e delle modalità di effettuazione dei corsi di addestramento rivolti al personale addetto alle operazioni di carico e scarico di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e di biogas, ai sensi del paragrafo 6.1 dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2016.

Il suddetto decreto è pubblicato sul sito internet del «Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile» (www.vigilfuoco.it), nella sezione «Amministrazione on-line/norme di prevenzione incendi».

18A07362

MINISTERO DELLA SALUTE

Rinnovo ed estensione dell'autorizzazione all'organismo Eurofins Product Testing Italy S.r.l. al rilascio della certificazione CE di rispondenza della conformità dei dispositivi medici.

Con decreto dirigenziale del Ministero della salute di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, datato 12 ottobre 2018, l'organismo notificato Eurofins Product Testing Italy S.r.l., con sede in Torino, via Cuorgnè n. 21, è stato autorizzato all'attività di certificazione di cui alla direttiva 93/42/CEE, per cinque anni, per le seguenti tipologie di dispositivi medici:
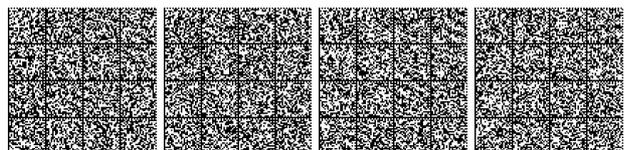
Tabella 1 - Dispositivi medici non attivi/*Non-active medical devices*

CODICE/ CODE	**TIPOLOGIE DI DISPOSITIVI MEDICI, DESCRIZIONE/ *MD SCOPE EXPRESSIONS***	**ALLEGATI/ *ANNEX***	**LIMITAZIONE/ *LIMITATION***
MD 0100	**Dispositivi medici non attivi, non impiantabili in generale** *General non-active, non-implantable medical devices*		
MD 0101	**Dispositivi non attivi per anestesia, emergenza e terapia intensiva** *Non-active devices for anaesthesia, emergency and intensive care*	**II, V, VI**	Esclusi i dispositivi di classe III ad eccezione di quelli classificati in classe III esclusivamente in quanto incorporano sostanze medicinali ai sensi della Direttiva 2001/83/EC. *Exclusion of class III medical devices, except those classified in class III only as incorporating medicinal substances, according to Directive 2001/83/EC.*
MD 0102	**Dispositivi non attivi per iniezione, infusione, trasfusione e dialisi** *Non-active devices for injection, infusion, transfusion and dialysis*	**II, III, IV, V, VI**	Esclusi i dispositivi di classe III ad eccezione di quelli classificati in classe III esclusivamente in quanto

			incorporano sostanze medicinali ai sensi della Direttiva 2001/83/EC. *Exclusion of class III medical devices, except those classified in class III only as incorporating medicinal substances, according to Directive 2001/83/EC.*
MD 0103	**Dispositivi non attivi per ortopedia e riabilitazione** *Non-active orthopaedic and rehabilitation devices*	**II, V, VI**	Esclusi i dispositivi di classe III. *Exclusion of class III medical devices.*
MD 0104	**Dispositivi medici non attivi con funzione di misura** *Non-active medical devices with measuring functions*	**II, V, VI**	Esclusi i dispositivi di classe III. *Exclusion of class III medical devices.*
MD 0105	**Dispositivi non attivi per oftalmologia** *Non-active ophthalmologic devices*	**II, III, IV, V, VI**	Esclusi i dispositivi di classe III ad eccezione di quelli classificati in classe III esclusivamente in quanto incorporano sostanze medicinali ai sensi della Direttiva 2001/83/EC. *Exclusion of class III medical devices, except those classified in class III only as incorporating medicinal substances, according to Directive 2001/83/EC.*
MD 0106	**Strumenti non attivi** *Non-active instruments*	**II, III, IV, V, VI**	Esclusi i dispositivi di classe III ad eccezione di quelli classificati in classe III esclusivamente in quanto incorporano sostanze medicinali ai sensi della Direttiva 2001/83/EC. *Exclusion of class III medical devices, except those classified in class III only as incorporating medicinal substances, according to Directive 2001/83/EC.*
MD 0107	**Dispositivi medici per la contraccezione** *Contraceptive medical devices*	**II, III, IV, V, VI**	Esclusi i dispositivi di classe III ad eccezione di quelli classificati in classe III esclusivamente in quanto incorporano sostanze medicinali ai sensi della Direttiva 2001/83/EC. *Exclusion of class III medical*

			devices, except those classified in class III only as incorporating medicinal substances, according to Directive 2001/83/EC.
MD 0108	**Dispositivi medici non attivi per disinfettare, pulire, sciacquare** *Non-active medical devices for disinfecting, cleaning, rinsing*	**II, III, IV, V, VI**	Esclusi i dispositivi di classe III ad eccezione di quelli classificati in classe III esclusivamente in quanto incorporano sostanze medicinali ai sensi della Direttiva 2001/83/EC. *Exclusion of class III medical devices, except those classified in class III only as incorporating medicinal substances, according to Directive 2001/83/EC.*
MD 0110	**Dispositivi medici non attivi per ingestione** *Non-active medical devices for ingestion*	**II, III, IV, V, VI**	Esclusi i dispositivi di classe III ad eccezione di quelli classificati in classe III esclusivamente in quanto incorporano sostanze medicinali ai sensi della Direttiva 2001/83/EC e/o utilizzano tessuti di origine animale compresi quelli di cui al Regolamento (UE) N. 722/2012 della Commissione. *Exclusion of class III medical devices, except those classified in class III only as incorporating medicinal substances, according to Directive 2001/83/EC and/or utilising tissues of animal origin, including Commission Regulation (EU) No 722/2012.*
MD 0200	**Impianti non attivi** ***Non-active implants***		
MD 0202	**Impianti ortopedici non attivi** *Non-active orthopaedic implants*	**II, V, VI**	Esclusi i dispositivi di classe III ad eccezione di quelli classificati in classe III esclusivamente in quanto utilizzano tessuti di origine animale compresi quelli di cui al Regolamento (UE) N. 722/2012 della Commissione. *Exclusion of class III medical devices, except those classified in class III only as utilising tissues of animal origin,*

			including Commission Regulation (EU) No 722/2012.
MD 0203	**Impianti funzionali non attivi** *Non-active functional implants*	**II, V, VI**	Esclusi i dispositivi di classe III ad eccezione di quelli classificati in classe III esclusivamente in quanto incorporano sostanze medicinali ai sensi della Direttiva 2001/83/EC e/o utilizzano tessuti di origine animale compresi quelli di cui al Regolamento (UE) N. 722/2012 della Commissione. *Exclusion of class III medical devices, except those classified in class III only as incorporating medicinal substances, according to Directive 2001/83/EC and/or utilising tissues of animal origin, including Commission Regulation (EU) No 722/2012.*
MD 0204	**Impianti per tessuti molli non attivi** *Non-active soft tissue implants*	**II, V, VI**	Esclusi i dispositivi di classe III ad eccezione di quelli classificati in classe III esclusivamente in quanto incorporano sostanze medicinali ai sensi della Direttiva 2001/83/EC e/o utilizzano tessuti di origine animale compresi quelli di cui al Regolamento (UE) N. 722/2012 della Commissione. *Exclusion of class III medical devices, except those classified in class III only as incorporating medicinal substances, according to Directive 2001/83/EC and/or utilising tissues of animal origin, including Commission Regulation (EU) No 722/2012.*
MD 0300	**Dispositivi per la cura delle ferite** ***Devices for wound care***		
MD 0301	**Bende e medicazioni per ferite** *Bandages and wound dressings*	**II, III, IV, V, VI**	Esclusi i dispositivi di classe III ad eccezione di quelli classificati in classe III esclusivamente in quanto incorporano sostanze medicinali ai sensi della Direttiva 2001/83/EC. *Exclusion of class III medical*

			devices, except those classified in class III only as incorporating medicinal substances, according to Directive 2001/83/EC.
MD 0302	**Materiale per sutura e clamps** *Suture material and clamps*	**II, III, IV, V, VI**	Esclusi i dispositivi di classe III. *Exclusion of class III medical devices.*
MD 0303	**Altri dispositivi medici per la cura delle ferite** *Other medical devices for wound care*	**II, III, IV, V, VI**	Esclusi i dispositivi di classe III ad eccezione di quelli classificati in classe III esclusivamente in quanto incorporano sostanze medicinali ai sensi della Direttiva 2001/83/EC. *Exclusion of class III medical devices, except those classified in class III only as incorporating medicinal substances, according to Directive 2001/83/EC.*
MD 0400	**Dispositivi dentali non attivi ed accessori** ***Non-active dental devices and accessories***		
MD 0401	**Strumenti e attrezzature dentali non attivi** *Non-active dental equipment and instruments*	**II, III, IV, V, VI**	Esclusi i dispositivi di classe III. *Exclusion of class III medical devices.*
MD 0402	**Materiali dentali** *Dental materials*	**II, III, IV, V, VI**	Esclusi i dispositivi di classe III ad eccezione di quelli classificati in classe III esclusivamente in quanto incorporano sostanze medicinali ai sensi della Direttiva 2001/83/EC. *Exclusion of class III medical devices, except those classified in class III only as incorporating medicinal substances, according to Directive 2001/83/EC.*
MD 0403	**Impianti dentali** *Dental implants*	**II, III, IV, V, VI**	Esclusi i dispositivi di classe III. *Exclusion of class III medical devices.*

Tabella 2 - Dispositivi medici attivi/*Active medical devices*

CODICE/ *CODE*	**TIPOLOGIE DI DISPOSITIVI MEDICI, DESCRIZIONE/ *MD SCOPE EXPRESSIONS***	**ALLEGATI/ *ANNEX***	**LIMITAZIONE/ *LIMITATION***
MD 1100	**Dispositivi medici attivi in generale** ***General active medical devices***		
MD 1101	**Dispositivi per circolazione extra-corporea, infusione ed emoferesi** *Devices for extra-corporal circulation, infusion and haemopheresis*	**II, V, VI**	Esclusi i dispositivi di classe III. *Exclusion of class III medical devices.*
MD 1102	**Dispositivi per apparato respiratorio, dispositivi per ossigenoterapia, comprese le camere iperbariche, dispositivi per anestesia per inalazione** *Respiratory devices, devices including hyperbaric chambers for oxygen therapy, inhalation anaesthesia*	**II, V, VI**	Esclusi i dispositivi di classe III. *Exclusion of class III medical devices.*
MD 1103	**Dispositivi per stimolazione o inibizione** *Devices for stimulation or inhibition*	**II, V, VI**	Esclusi i dispositivi di classe III. *Exclusion of class III medical devices.*
MD 1104	**Dispositivi attivi chirurgici** *Active surgical devices*	**II, V, VI**	Esclusi i dispositivi di classe III. *Exclusion of class III medical devices.*
MD 1105	**Dispositivi attivi per oftalmologia** *Active ophthalmologic devices*	**II, V, VI**	Esclusi i dispositivi di classe III. *Exclusion of class III medical devices.*
MD 1106	**Dispositivi attivi dentali** *Active dental devices*	**II, V, VI**	Esclusi i dispositivi di classe III. *Exclusion of class III medical devices.*
MD 1107	**Dispositivi attivi per la disinfezione e la sterilizzazione** *Active devices for disinfection and sterilisation*	**II, V, VI**	Esclusi i dispositivi di classe III. *Exclusion of class III medical devices.*
MD 1108	**Dispositivi attivi per riabilitazione e protesi attive** *Active rehabilitation devices and active prostheses*	**II, V, VI**	Esclusi i dispositivi di classe III. *Exclusion of class III medical devices.*
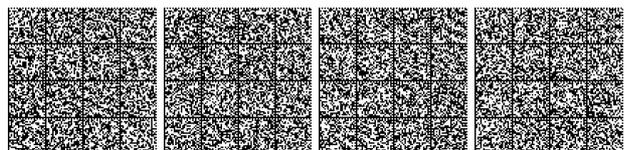
MD 1109	**Dispositivi attivi per il posizionamento e il trasporto del paziente** *Active devices for patient positioning and transport*	**II, V, VI**	Esclusi i dispositivi di classe III. *Exclusion of class III medical devices.*
MD 1111	**Software** *Software*	**II, V, VI**	Esclusi i dispositivi di classe III. *Exclusion of class III medical devices.*
MD 1200	**Dispositivi per immagini** ***Devices for imaging***		
MD 1201	**Dispositivi per immagini che utilizzano radiazioni ionizzanti** *Imaging devices utilising ionizing radiation*	**II, V, VI**	Esclusi i dispositivi di classe III. *Exclusion of class III medical devices.*
MD 1300	**Dispositivi per il monitoraggio** ***Monitoring devices***		
MD 1301	**Dispositivi per il monitoraggio dei parametri fisiologici non vitali** *Monitoring devices of non-vital physiological parameters*	**II, V, VI**	Esclusi i dispositivi di classe III. *Exclusion of class III medical devices.*
MD 1302	**Dispositivi per il monitoraggio dei parametri fisiologici vitali** *Monitoring devices of vital physiological parameters*	**II, V, VI**	Esclusi i dispositivi di classe III. *Exclusion of class III medical devices.*
MD 1400	**Dispositivi per radioterapia e termoterapia** ***Devices for radiation therapy and thermo therapy***		
MD 1402	**Dispositivi che utilizzano radiazioni non ionizzanti** *Devices utilising non-ionizing radiation*	**II, V, VI**	Esclusi i dispositivi di classe III. *Exclusion of class III medical devices.*
MD 1403	**Dispositivi per ipertermia/ipotermia** *Devices for hyperthermia/hypothermia*	**II, V, VI**	Esclusi i dispositivi di classe III. *Exclusion of class III medical devices.*
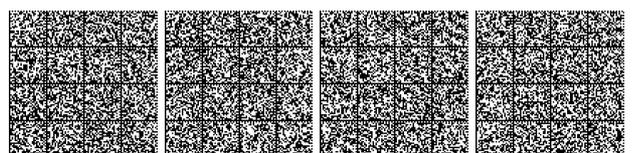
Tabella 3 - Dispositivi medici particolari/*Specifics of medical devices*

CODICE/ *CODE*	TIPOLOGIE DI DISPOSITIVI MEDICI, DESCRIZIONE/ *MD SCOPE EXPRESSIONS*	ALLEGATI/ *ANNEX*	LIMITAZIONE/ *LIMITATION*
MDS 7000	**Dispositivi medici particolari** ***Specifics of medical devices***		
MDS 7001	**Dispositivi medici che incorporano sostanze medicinali, ai sensi della Direttiva 2001/83/CE** *Medical devices incorporating medicinal substances, according to Directive 2001/83/EC*		
MDS 7002	**Dispositivi medici che utilizzano tessuti di origine animale, compresi quelli di cui al Regolamento (UE) N. 722/2012 della Commissione** *Medical devices utilising tissues of animal origin, including Commission Regulation (EU) No. 722/2012*		
MDS 7004	**Dispositivi medici con riferimento alla Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine** *Medical devices referencing the Directive 2006/42/EC on machinery*		
MDS 7006	**Dispositivi medici in confezione sterile** *Medical devices in sterile condition*		Incluso sterilizzazione a calore umido, trattamento asettico, sterilizzazione con radiazioni, sterilizzazione a gas ossido di etilene (EOG). *Including moist heat sterilization, aseptic processing, radiation sterilization, ethylene oxide gas sterilization (EOG).*
MDS 7010	**Dispositivi medici che incorporano software/utilizzano software/sono controllati da software** *Medical devices incorporating software/utilising software/controlled by software*		

Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito istituzionale del Ministero della Salute (www.salute.gov.it - Area tematica «Dispositivi medici», sezione «Organismi notificati e Conformità CE», pagina «Organismi notificati»).
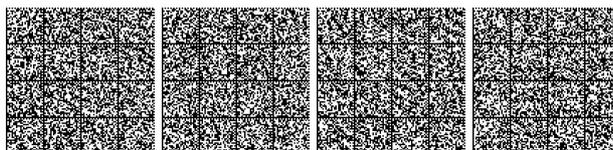
18A07360

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Chianti Classico»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Chianti Classico» registrata con regolamento (CE) n. 2446/2000 della Commissione del 6 novembre 2000.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio olio DOP Chianti Classico con sede in Via Sangallo, 41 – Loc. Sambuca – Tavernelle Val di Pesa (FI), e che il predetto Consorzio è l'unico, soggetto legittimo a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 13 comma 1 del decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo acquisito il parere della Regione Toscana competente per territorio, circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della DOP «Chianti Classico» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo – Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – PQAI IV - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma – entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

ALLEGATO

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Chianti Classico»

Denominazione

Art. 1.

La Denominazione di origine protetta (DOP) dell'olio extravergine d'oliva del «Chianti Classico», di seguito sempre definito come olio del «Chianti Classico», è riservata all'olio ottenuto con le olive prodotte nell'area delimitata dall'articolo tre del presente disciplinare di produzione ed in possesso delle caratteristiche e dei requisiti fissati nello stesso.

Art. 2.

L'olio del «Chianti Classico» deve essere prodotto esclusivamente con le olive di oliveti, iscritti all'albo e che in ambito aziendale siano costituiti da un minimo dell'80% da olivi delle varietà «Frantoio», «Correggiolo», «Moraiolo», «Leccino», «Leccio del Corno», da sole o congiuntamente, ed un massimo del 20% da olivi di altre varietà di seguito elencate: Allora, Americano, Arancino, Ciliegino, Colombino, Correggiolo di Pallesse, Cuoricino, da Cuccare, Filare, Frantoiano di Montemurlo, Ginestrino, Giogolino, Grappolo, Gremigna Tonda, Gremigno di Fauglia, Gremigno di Montecatini, Gremignolo, Gremignolo di Bolgheri, Grossaio, Grossolana, Larcianese, Lastrino, Lazzero, Lazzero della Guadalupe, Lazzero di Prata, Leccione, Madonna dell'Impruneta, Madremignola, Mansino, Maremmano, Marzio, Maurino, Melaiolo, Mignolo, Mignolo Cerretano, Morcaio, Morchiaio, Morcone, Morello a Punta, Martellino, Olivastra di Populonia, Olivastra di Suvereto, Olivastra Seggianese, Olivo Bufalo, Olivo del Mulino, Olivo del Palone, Olivo di Casavecchia, Olivo di San Lorenzo, Ornellaia, Pendagliolo, Pendolino, Pesciatino, Piangente, Pignolo, Piturzello, Punteruolo, Quercetano, Roma Pendula, Razzaio, Razzo, Rosino, Rossellino, Rossellino Cerretano, Rossello, Salcino, S. Francesco, S. Lazzero, Santa Caterina, Scarlinese, Selvatica Tardiva, Tondello, Trillo, e comunque iscritte nell'elenco del germoplasma olivicolo toscano.

Zona di produzione

Art. 3.

La zona di produzione dell'olio del «Chianti Classico» comprende, nelle province di Siena e di Firenze, i territori amministrativi dei seguenti Comuni: Castellina in Chianti, Gaiole in Chianti, Greve in Chianti, Radda in Chianti per tutto il loro territorio, ed, in parte Barberino Val d'Elsa, Castelnuovo Berardenga, Poggibonsi, San Casciano in Val di Pesa e Tavarnelle Val di Pesa.

Tale zona corrisponde a quella delimitata per il territorio del vino «Chianti Classico», già descritta nel decreto interministeriale del 31 luglio 1932, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 9 settembre 1932, così delimitata in cartografia: "Incominciando dalla descrizione del confine della parte di questa zona che appartiene alla provincia di Siena, si prende come punto di partenza quello in cui il confine fra le due province di Siena ed Arezzo viene incrociato dal Borro Ambrella della Vena presso Pancole in comune di Castelnuovo Berardenga. Da questo punto il confine segue il torrente Ambra e un suo affluente non nominato fino al podere Ciarpella, poi la mulattiera che porta al podere Casa al Frate. Da qui segue una linea virtuale fino all'Ombrone (quota 298). Di qui seguendo una mulattiera, raggiunge quota 257, dove incontra una carrareccia, che sbocca sulla strada per Castelnuovo Berardenga. Risale detta strada fino a quota 354. Da qui segue il fosso Malena Morta fino alla sua confluenza col Borro Spugnaccio; poi ancora lungo detto fosso della Malena Morta fino a Pialli (quota 227). Segue poi per breve tratto il fosso Malena Viva, per poi volgere per una linea virtuale passante per S. Lucia (quota 252 e 265) verso l'Arbia. Raggiunto questo torrente, lo risale lungo il confine amministrativo fra i comuni di Siena e Castelnuovo Berardenga. Di qui il confine della zona continua a coincidere con quelli amministrativi di Siena, Castelnuovo Berardenga, Castellina, Monteriggioni e Poggibonsi, fino a incontrare, in corrispondenza del Borro di Granaio, il confine della provincia di Firenze, che segue fino presso il podere Le Valli. Indi segue la strada comunale toccando S. Giorgio e le sorgenti di Cinciano, e proseguendo fino a incontrare nuovamente il confine provinciale, che è pure quello tra i comuni di Poggibonsi e Barberino, poi il torrente Drove, entrando in provincia di Firenze. A questo punto si inizia la descrizione del confine della parte di questa zona che appartiene alla provincia di Firenze. Il detto confine per un primo tratto segue il torrente Drove fino al Mulino della Chiara, dove incontra il confine amministrativo fra i comuni di Tavarnelle e Barberino, che segue per breve tratto, per poi piegare un po' a oriente lungo altro torrentello, passando per cà Biricucci e Belvedere fino a incontrare subito dopo la strada S. Donato-Tavarnelle che segue fino a Morrocco; e poi, con una linea virtuale che passa per Figlinella, giunge a Sambuca, dove incontra il torrente Pesa. Seguendo sempre il corso del torrente, coincide per un primo tratto col confine amministrativo fra i comuni di S. Casciano Val di Pesa e Tavarnelle, poi ritrova il torrente dopo Ponte Rotto. Da questo punto il confine della zona coincide con i confini amministrativi dei comuni di San Casciano e Greve. Qui si rientra nella provincia di Siena ed il confine della zona del Chianti Classico coincide con quello amministrativo dei comuni di Radda in Chianti e Gaiole, e per breve tratto di Castelnuovo Berardenga, fino a trovare il punto di partenza della descrizione di questa zona.

Caratteristiche di coltivazione

Art. 4.

La coltivazione dell'olivo avviene in questa zona è compresa tra le isoiete di 650 mm ed 850 mm, le isoterme di 12,5 C° e 15 C°, in oliveti con altitudine superiore ai 180 m s.l.m., su suoli collinari a pH subalcalino. Sono esclusi dalla produzione dell'olio del «Chianti Clas-

sico», gli oliveti non conformi o locati in fasce del territorio ove non è possibile garantirne la corretta conduzione o dove le caratteristiche ambientali e di suolo sono dissimili dal resto del territorio. Gli oliveti di nuovo impianto potranno essere utilizzati, per la produzione dell'olio del «Chianti Classico», solo a partire dal terzo anno dalla piantagione.

Art. 5.

La produzione di olive non può superare i:

20 chilogrammi a pianta per oliveti con densità fino a 250 piante per ettaro e per unità aziendale;

12 chilogrammi a piante per oliveti con densità compresa tra 251 e 500 piante per ettaro e per unità aziendale;

8 chilogrammi a pianta per oliveti con densità superiore a 501 piante per ettaro e per unità aziendale.

In ogni caso la resa massima aziendale in olio, riferita a quintale di olive, non può superare il 20%.

Tali limiti devono essere rispettati anche in caso di miscelazione di olive tra partite provenienti da più unità aziendali. La resa definita sarà quella media della partita lavorata

Art. 6.

L'olio del «Chianti Classico» deve essere prodotto esclusivamente con olive sane, ottenute secondo le più adeguate norme agronomiche, staccate direttamente dalla pianta prima del 31 dicembre di ogni anno.

Modalità di raccolta e conservazione

Art. 7.

Le olive devono essere direttamente staccate dalla pianta, raccolte eventualmente su reti o teli, trasportate e conservate in cassette sovrapponibili forate su 5 lati, in strati non superiori ai 30 cm o in cassoni sempre forati o in carrelli. L'eventuale conservazione delle olive deve avvenire in appositi locali freschi e ventilati e per non più di tre giorni dalla raccolta. Il trasporto al frantoio può avvenire nelle stesse cassette o in altri recipienti idonei. È vietato l'uso di sacchi o balle.

La conservazione nei frantoi prima della molitura, deve avvenire in locali ed in contenitori idonei a garantire le caratteristiche di pregio del prodotto conferito.

Nel caso si utilizzino per la raccolta in campo, cassoni e/o carrelli, il trasporto delle olive al frantoio deve avvenire nella stessa giornata di raccolta.

La trasformazione delle olive deve avvenire entro le ventiquattro ore dal conferimento nei frantoi, che devono essere situati nell'ambito del territorio indicato nell'art. 3 del presente disciplinare, ed idonei in base ai requisiti richiesti nel successivo art. 8.

Modalità di oleificazione e formazione delle partite

Art. 8.

L'estrazione dell'olio del «Chianti Classico» deve essere fatta, dopo lavaggio delle olive con acqua, con o senza aria, a temperatura ambiente, con metodi meccanici e fisici leali e costanti, la temperatura degli impianti di estrazione deve essere regolata su valori non superiori a 27°C.

Art. 9.

Per ogni specifico produttore, od altro avente diritto, è ammessa la miscelazione di partite successive di trasformazione delle olive per la stessa unità aziendale. Nell'ambito del territorio di cui all'art. 3, sono consentiti il trasferimento e la miscelazione anche a produttori diversi per partite di olive e di olio in possesso dei requisiti previsti nel disciplinare stesso. In nessun caso la denominazione «Chianti Classico», può essere attribuita ad oli che risultano mescolati con oli, anche extravergini, in ogni modo prodotti fuori dell'area indicata nell'articolo tre o anche ottenuti nella stessa zona ma in anni precedenti o per partite ricavate da olive staccate dopo la data di raccolta prevista nell'articolo sei.

Caratteristiche al consumo

Art. 10.

L'olio, per avere il riconoscimento del «Chianti Classico» deve essere idoneo alle analisi fisico-chimiche ed organolettiche previste per l'olio extra vergine di oliva nel regolamento CEE 2568/91 (e successive modifiche), e munito dei caratteri di seguito riportati, caratteri derivanti da fattori naturali (art. 4), varietali (art. 2) e dall'opera dell'uomo (art. 5, 6, 7 e 8) del presente disciplinare:

valutazione chimica

a) acidità (espressa in acido oleico) max. 0,5 %;

b) numero di perossidi max 12 (meq di ossigeno);

c) alto tenore di acido oleico >72%

d) polifenoli totali maggiori di 150 ppm;

e) biofenoli a basso peso molecolare <20 mg/kg e, medio+alto peso molecolare >130 mg/kg

f) alfa-tocoferolo maggiore di 140 ppm.

valutazione organolettica

L'olio deve essere:

di colore da verde intenso a verde con sfumature dorate;

con aroma netto di olio di oliva e di fruttato.

In particolare la scheda di assaggio con Panel-test deve risultare:

a) fruttato verde 3-8

b) amaro 2-8

d) piccante 2-8

Prova dell'origine e confezionamento

Art. 11.

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata ed i prodotti in uscita. A tal fine è obbligatoria da parte di tutti i soggetti coinvolti nella filiera, la compilazione di appositi documenti di trasporto previsti dal piano di controllo. I documenti di trasporto devono accompagnare gli spostamenti di ogni partita di olive e/o di olio, devono indicare tutte le informazioni necessarie a garantire l'origine del prodotto di cui all'art. 3 e devono essere consultabili dall'organismo di controllo nell'ambito delle verifiche ispettive. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, degli oliveti, dei produttori, dei frantoiani e degli imbottigliatori, è garantita la tracciabilità del prodotto.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 12.

I requisiti dell'olio del «Chianti Classico» previsti dall'art. 10 saranno accertati all'imbottigliamento.

I locali ed i recipienti di stoccaggio dell'olio devono essere tali da garantire la conservazione ottimale del prodotto.

Art. 13.

È consentito l'imbottigliamento dell'olio del «Chianti Classico» sino al 31 ottobre dell'anno successivo a quello di produzione. L'annata di produzione deve essere sempre chiaramente evidenziata nella etichettatura dell'olio del «Chianti Classico».
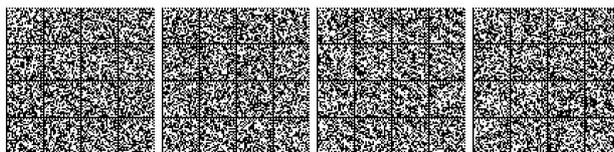
Art. 14.

Ai fini del rilascio dell'idoneità ogni partita di olio potrà essere sottoposta, su richiesta del produttore, a due sole successive analisi e valutazioni; al secondo parere negativo la partita è scartata.

Art. 15.

L'olio conforme alle norme del disciplinare deve essere imbottigliato entro 45 giorni dall'avvenuta notifica di idoneità. La sua conservazione deve avvenire ad una temperatura compresa tra i 12° ed i 17°, al riparo dalla luce, in recipienti di acciaio inox o porcellanati/vetrificati.

In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo, l'olio conforme alle norme del disciplinare può essere imbottigliato entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello della raccolta delle olive, nel caso in cui venga sottoposto a processo di filtrazione-brillantante entro il 31 dicembre, ed in ogni caso entro la data di richiesta di certificazione.

Nel caso in cui l'olio, entro il 31 dicembre dell'anno di raccolta, non abbia subito il processo di filtrazione brillantante dovrà essere obbligatoriamente conservato anche sotto gas inerte.

Art. 16.

L'olio «Chianti Classico» dovrà essere confezionato nella zona di produzione di cui all'art. 3, in contenitori di materiali e quantità a norma di legge.

Le confezioni devono essere chiuse a norma di legge e munite di sigillo di garanzia.

Per contenitori di capacità inferiore a 100 ml può essere omessa la capacità.

Designazione e presentazione

Art. 17.

Sulle etichette dei contenitori di cui al precedente articolo, oltre alle normali dizioni previste dalle normative vigenti, deve essere riportata la dizione «Olio extravergine di oliva Chianti Classico», e la dicitura «Denominazione di origine protetta» o l'acronimo DOP, riportando evidente e con caratteri indelebili l'annata di produzione, come indicato nell'art. 6 del presente disciplinare.

Alla denominazione è vietata l'aggiunta di qualsiasi espressione laudativa non espressamente prevista da presente disciplinare. È tuttavia consentito l'uso di marchi di consorzi, nomi di aziende, tenute, fattorie ed indicazioni toponomastiche che fanno riferimento a località veritiere di produzione delle olive.

Il nome della denominazione deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili, con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta; i caratteri grafici di tutte le altre diciture, non potranno in ogni modo superare il 50% della dicitura di denominazione prevista.

Legame

Art. 18.

Il territorio di produzione dell'olio «Chianti Classico» ha specifiche peculiarità climatiche ed idrogeologiche ed è geograficamente ben definito dal 1300.

La zona è una placca abbastanza omogenea per terreno e clima, caratterizzata da autunni mediamente tiepidi ed asciutti seguiti da inverni rigidi. L'ambiente, nel suo insieme, ha caratteristiche tali che rendono la coltivazione dell'olivo al limite dell'areale naturale e questo ha influenzato ed influenza il processo di fruttificazione e maturazione delle olive.

Da sempre la tecnica olivicola di questo territorio vede applicata la raccolta dei frutti direttamente dalla pianta, in epoca anticipata rispetto a quella che sarebbe della maturazione fisiologica.

Le esigenze termiche hanno determinato anche la tipologia della forma di allevamento degli olivi adottata dagli agricoltori locali, generalmente espansa e a vaso aperto, che consente lo sviluppo delle chiome in volume così da favorire la distribuzione del calore e della luce all'interno della chioma, elementi questi che accompagnano lo sviluppo degli olivi per brevi periodi dell'anno. Le caratteristiche chimiche ed organolettiche dell'olio extra vergine DOP del «Chianti Classico» sono legate agli aspetti climatici della zona di produzione che influenzano in modo diretto la composizione quali-quantitativa dei fenoli, il livello di amaro e piccante nel gusto e l'intensità del fruttato.

A seguito della necessità di proteggere i frutti dalle prime gelate autunnali, si è determinata tradizionalmente una tendenza a raccogliere le olive precocemente, ovvero prima del termine della maturazione. Questa pratica, se da un lato determina una perdita di quantità di olio, dall'altro permette di cogliere le olive quando il contenuto in polifenoli è ancora elevato e quindi contribuisce all'esaltazione delle note gustative riconducibili all'amaro e al piccante, che rendono riconoscibile l'olio «Chianti Classico». Inoltre, grazie alle ampie escursioni termiche che caratterizzano questo territorio nel corso della stagione autunnale l'olio extravergine di oliva «Chianti Classico» riesce distinguersi anche per una evidente componente aromatica fruttata.

Un riconoscimento importante alla zona di produzione fu la promulgazione di un editto del 1716 con il quale il duca Cosimo III tracciava gli attuali confini del territorio per riconoscere il pregio e le peculiarità delle produzioni viticole ed olivicola della zona; una specie di Dop «*ante litteram*». Nel 1819 con il «Trattato teorico-pratico completo sull'ulivo», il Tavanti elencava già le principali varietà esistenti nella zona del Chianti Classico.

Controlli

Art. 19

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare, è svolto dalla struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dai regolamenti comunitari vigenti. L'organismo di controllo incaricato è C.S.Q.A. Certificazioni srl - via San Gaetano, 74 – 36016 Thiene (VI) – Tel: +39 0445 313011, Fax +39 0445 313070, e-mail csqa@csqa.it .

18A07395

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Espropriazione definitiva, in favore del Ministero dello sviluppo economico, degli immobili siti nel comune di Pescopagano, nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/02 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la SS 401 Ofantina» 2° lotto.

Con decreto n. 1962 del 16 ottobre 2018 del Commissario *ad acta ex* art. 86, legge n. 289/2002, ing. Filippo D'Ambrosio, è stata dichiarata, nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/02 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 2° lotto - l'espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico, autorizzandone il trasferimento del diritto di proprietà, dei seguenti immobili siti nel Comune di Pescopagano (PZ):

foglio 21 particelle n. 500 *ex* 31 di mq. 440 e n. 521 *ex* 499 di mq. 25 - indennità liquidata €. 1.643,21 - ditta Della Chiesa Pasquale;

foglio 44 particelle n. 235 *ex* 9 di mq. 4.435, n. 267 *ex* 234 di mq. 7.082 e n. 236 *ex* 9 di mq. 3.957 - indennità liquidata €. 32.307,70 - ditta Pucillo Lorenzo, Pucillo Nicola, Pucillo Carolina e Pucillo Maria Antonietta.

Il citato decreto è notificato agli interessati, registrato, trascritto e volturato a cura del geom. Michele Della Fera, tecnico incaricato dall'ufficio commissariale.

L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma liquidata.

18A07355
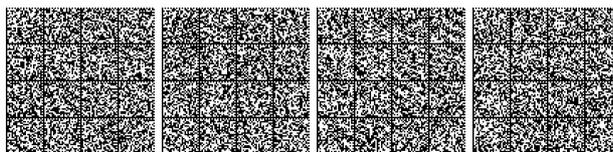
Espropriazione definitiva, in favore del Ministero dello sviluppo economico, degli immobili siti nel comune di Muro Lucano, nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/02 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la SS 401 Ofantina» 2° lotto e revoca trasferimento al Ministero dello sviluppo economico della particella n. 826 del foglio 43 in agro del Comune di Muro Lucano.

Con decreto n. 1953 del 1° ottobre 2018 del Commissario *ad acta* ex art. 86 legge n. 289/2002, ing. Filippo D'Ambrosio, è stata dichiarata, nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/02 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la s.s. 401 Ofantina» 2° lotto - l'espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico, autorizzandone il trasferimento del diritto di proprietà, dei seguenti immobili siti nel Comune di Muro Lucano (Potenza):

foglio 31 particelle n. 909 ex 826 di mq 751 e n. 910 ex 826 di mq 640 - indennità liquidata € 2.589,97 - ditta Crapulli Geradina Teresa.

Il citato decreto è notificato agli interessati, registrato, trascritto e volturato a cura della società Areateknica S.r.l.

L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma liquidata.

È revocato il trasferimento al Ministero dello sviluppo economico della particella n. 826 del foglio 43 in agro del Comune di Muro Lucano (Potenza), riportata erroneamente nel decreto commissariale n. 1805 del 15 dicembre 2017.

18A07356

Espropriazione definitiva, in favore del Ministero dello sviluppo economico, degli immobili siti nel comune di Muro Lucano, nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6062 «strada di collegamento dell'Area Industriale di Baragiano con l'abitato di Muro Lucano».

Con decreto n. 1961 del 15 ottobre 2018 del Commissario *ad acta* ex art. 86 legge n. 289/2002, ing. Filippo D'Ambrosio, è stata dichiarata, nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6062 «strada di collegamento dell'area industriale di Baragiano con l'abitato di Muro Lucano» - l'espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico, autorizzandone il trasferimento del diritto di proprietà, dei seguenti immobili siti nel Comune di Muro Lucano (Potenza):

foglio 53, particella n. 681 ex 206 di mq 6 - indennità liquidata € 1.057,08 - ditta Basile Giuseppe, Basile Katia Mimma Maria e Basile Rossella;

foglio 53, particelle n. 651 ex 159 di mq 10 e n. 653 ex 162 di mq 337 - indennità liquidata € 1.030,37 - ditta Bianchini Vituccia, livellario, e Pistoiese Gennaro, diritto del concedente;

foglio 69, particella n. 400 ex 133 di mq 1.485 - indennità liquidata € 11.749,96 - ditta Capitolo dei Canonici della Cattedrale di Muro Lucano, concedente in parte, Congregazione di Carità di Muro Lucano, concedente in parte, Lombardi Antonio, usufruttuario parziale di livello, Lombardi Vincenzo, livellario per ½.

Il citato decreto è notificato agli interessati, registrato, trascritto e volturato a cura della società Areateknica S.r.l.

L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma liquidata.

18A07357

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-269) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
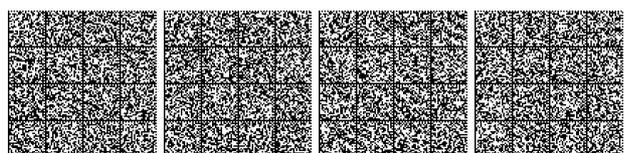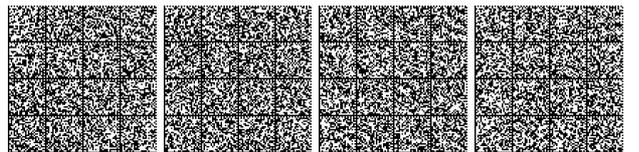
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
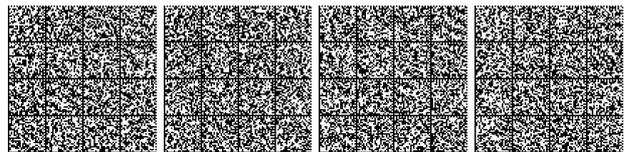
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.